Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 42

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 17 ottobre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 1.904.827.935 per l'anno 2001, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

pag. 8922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2001, n. 37/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 310 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 3.770.346.267 per l'anno 2001, a valere sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

pag. 8923

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 38/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 246.568.826 per l'anno 2001, per il finanziamento dei programmi pluriennali d'intervento per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone prive della vista pluriminorate, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 agosto 1997, n. 284.

pag. 8924

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 39/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4698 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 670 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 66.137.566 per l'anno 2001, per interventi a sostegno delle famiglie con anziani non autosufficienti, di cui all'articolo 80, comma 14, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

pag. 8924

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 40/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4697 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 680 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 410.948.044 per l'anno 2001, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie, di cui all'articolo 80, comma 14, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

pag. 8925

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 42/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4596 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 299 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 3.562.331.811 per l'anno 2001, a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.

pag. 8926

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 43/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2001, n. 34/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4589 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 322 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 1.260.683.761 per l'anno 2001, per interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l bis e l ter) della legge 104/1992, come integrato dall'articolo 1 della legge n. 162/1988.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.260.683.761 per l'anno 2001 da destinare agli interventi di sostegno a favore delle persone con handicap grave previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter) della legge n. 104/1992, come integrato dall'articolo 1 della legge n. 162/1998, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 15 giugno 2001, n. 52;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 1.260.683.761 per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 di entrata e 13.1.41.1.244 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste il pertinente capitolo 4589 di spesa ma non quello di entrata su cui iscrivere la predetta somma e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 322 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi di assistenza domiciliare ed aiuto personale in favore di persone gravemente handicappate» è iscritto l'importo di lire 1.260.683.761 per l'anno 2001.

2. Nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4589 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 1.260.683.761 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2001, n. 35/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4566 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 57.524.120 per l'anno 2001, per il rimborso alle aziende sanitarie di indennità già corrisposte ai cittadini tubercolotici, di cui all'articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88, è stata assegnata a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 57.524.120, da erogare alle aziende sanitarie a titolo di rimborso di indennità già corrisposte ai cittadini tubercolotici, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 19 giugno 2001, n. 55;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.429 di entrata e 12.1.41.1.229 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i rispettivi capitoli 301 e 4566 su cui iscrivere la predetta somma di lire 57.524.120;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 57.524.120 per l'anno 2001.

2. Sull'unità previsionale di base 12.1.41.1.229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4566 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 57.524.120 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2001, n. 36/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.578 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 1.904.827.935 per l'anno 2001, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Famiglia e solidarietà sociale ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.904.827.935 per l'anno 2001, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da destinare al finanziamento degli interventi regionali in materia di immigrazione, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 15 giugno 2001, n. 50;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.578 di entrata e 15.1.17.2.938 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 314 di entrata e 4951 di spesa cui fare affluire la predetta somma di lire 1.904.827.935;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.578 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 314 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 1.904.827.935 per l'anno 2001.

2. Nell'unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 1.904.827.935 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2001, n. 37/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 310 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 3.770.346.267 per l'anno 2001, a valere sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Famiglia e solidarietà sociale ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.770.346.267, a valere sul Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, quale quota di spettanza regionale per la realizzazione degli interventi previsti dalla citata legge 285/1997, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato 21 giugno 2001, n. 56;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 dell'entrata e 13.1.41.1.239 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i pertinenti capitoli 310 dell'entrata e 4741 della spesa, su cui iscrivere la predetta somma di lire 3.770.346.267;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 310 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 3.770.346.267 per l'anno 2001.

2. Sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 3.770.346.267 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registra-

zione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 38/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 246.568.826 per l'anno 2001, per il finanziamento dei programmi pluriennali d'intervento per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone prive della vista pluriminorate, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 agosto 1997, n. 284.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Famiglia e solidarietà sociale ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 246.568.826 per l'anno 2001 a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, da destinare al finanziamento dei programmi pluriennali d'intervento per l'integrazione sociale e lavorativa delle persone prive della vista pluriminorate, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 agosto 1997, n. 284, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 15 giugno 2001, n. 51;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 di entrata e 13.1.41.1.244 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi gli appropriati capitoli 294/E e 4595/S su cui iscrivere la predetta somma di lire 246.568.826;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 246.568.826 per l'anno 2001.

2. Nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 246.568.826 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 39/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4698 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 670 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 66.137.566 per l'anno 2001, per interventi a sostegno delle famiglie con anziani non autosufficienti, di cui all'articolo 80, comma 14, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Famiglia e solidarietà sociale ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 66.137.566 per l'anno 2001 a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, da destinare, ai sensi dell'articolo 80, comma 14, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle famiglie con anziani non autosufficienti, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 21 giugno 2001, n. 58;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta

somma nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 dell'entrata e 14.1.41.1.237 di spesa ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli su cui iscrivere la predetta somma di lire 66.137.566 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nella unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 670 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi in favore delle famiglie con anziani non autosufficienti», è iscritto l'importo di lire 66.137.566 per l'anno 2001.

2. Nell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4698 (1.1.152.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Interventi a sostegno delle famiglie con anziani non autosufficienti», è iscritto l'importo di lire 66.137.566 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 40/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4697 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 680 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 410.948.044 per l'anno 2001, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie, di cui all'articolo 80, comma 14, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Famiglia e solidarietà sociale ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 410.948.044 per l'anno 2001 a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, da destinare, ai sensi dell'articolo 80, comma 14, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 22 giugno 2001, n. 59;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la predetta somma nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 dell'entrata e 14.1.41.1.237 della spesa ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli su cui iscrivere la predetta somma di lire 410.948.044 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nella unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione della entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 680 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Acquisizione di fondi per iniziative sperimentali per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie», è iscritto l'importo di lire 410.948.044 per l'anno 2001.

2. Nell'unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4697 (1.1.152.2. 08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sanitarie ad alta integrazione sociale - con la denominazione «Cofinanziamento statale delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie», è iscritto l'importo di lire 410.948.044 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 42/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4596 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 299 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 3.562.331.811 per l'anno 2001, a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Famiglia e solidarietà sociale ha erogato in favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 3.562.331.811 in conto annualità 2001, a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato del 21 giugno 2001, n. 57;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la predetta somma di lire 3.562.331.811 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.436 di entrata e 13.1.41.1.867 di spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esiste il pertinente capitolo di spesa 4596 ma non quello di entrata cui fare affluire la predetta somma e ritenuto di istituire quest'ultimo;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nell'unità previsionale di base 2.3.436 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 299 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti triennali finalizzati alla prevenzione ed al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata», è iscritto l'importo di lire 3.562.331.811 per l'anno 2001.

2. Nell'unità previsionale di base 13.1.41.1.867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4596 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo di lire 3.562.331.811 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2001, n. 43/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo

4554 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.432 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 306 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 294.628.180 per l'anno 2001, per la realizzazione, il funzionamento e il potenziamento della banca dati per la identificazione e la registrazione degli animali, di cui all'articolo 1, comma 36, del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1997, n. 81 e all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 21 novembre 2000, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero della sanità - Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, ha erogato in favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia le somme di lire 17.701.180 per l'anno 1999 per la realizzazione ed il funzionamento a livello regionale della banca dati per la identificazione e la registrazione degli animali di cui all'articolo 1, comma 36, del decreto legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 1997, n. 81, e di lire 276.927.000 per l'anno 2001 per il potenziamento del medesimo sistema di identificazione e registrazione degli animali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 21 novembre 2000, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, giuste quietanze del 7 e 25 giugno 2001 rispettivamente nn. 42 e 61;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale le predette somme dell'importo complessivo di lire 294.628.180 per le finalità in premessa indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esiste già l'appropriata unità previsionale di base 12.1.41.1.234 della spesa ma non quella di entrata e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esistono i pertinenti capitoli su cui iscrivere il predetto importo complessivo di lire 294.628.180 e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al Titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.432 «Assegnazioni vincolate ad attività in materia veterinaria» con lo stanziamento di lire 294.628.180, riferito al capitolo 306 (2.3.1.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione, il funzionamento ed il potenziamento a livello regionale della banca dati per la identificazione e la registrazione degli animali».

2. Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4554 (1.1.143.2. 08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - con la denominazione «Spese per la realizzazione, il funzionamento ed il potenziamento a livello regionale della banca dati per la identificazione e la registrazione degli animali» è iscritto l'importo di lire 294.628.180.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 agosto 2001, n. 0316/Pres.

Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 con il quale la Regione istituisce un Ufficio di collegamento a Bruxelles;

VISTO l'articolo 8, comma 79, della citata legge regionale n. 2/2000 che, autorizzando l'Amministrazione regionale a sostenere le spese connesse all'attività dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles e, in particolare, quelle relative al personale assunto in loco, alle consulenze e convenzioni, all'acquisizione di materiale informativo e documentale, alle eventuali spese di rappresentanza, rinvia ad un successivo Regolamento la specificazione delle modalità operative e delle spese che potranno essere sostenute dal Funzionario delegato;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare con il predetto Regolamento, tra le spese previste dal citato comma 79, quelle connesse ad esigenze operative correnti, ad attività di rappresentanza e all'affidamento di consulenze e convenzioni;

CONSIDERATO che l'articolo 7, comma 43, del legge regionale (213) concernente «Assestamento del bilancio per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001», modificando quanto stabilito dall'articolo 8, comma 82, della legge regionale n. 2/2000, ha demandato gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 79, della medesima legge regionale, all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, di cui al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive norme integrative e modificative;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, di cui al Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive norme integrative e modificative;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2591 del 3 agosto 2001;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento a Bruxelles», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 373

Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per l'esecuzione delle spese che l'Ufficio di collegamento di Bruxelles, «di seguito denominato» Ufficio, sostiene nello svolgimento della propria attività, ai sensi dell'articolo 8, comma 73 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

2. Le spese di cui al comma 1 sono effettuate a valere sul relativo capitolo di bilancio e sono, in particolare, destinate:

a) a esigenze operative correnti;

b) ad attività di rappresentanza;

c) a consulenze e convenzioni.

3. Sono escluse dal presente Regolamento le spese connesse alla gestione dell'immobile ove ha sede l'Ufficio.

4. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto di ogni onere fiscale.

Art. 2

(Funzionario delegato)

1. Il responsabile dell'Ufficio è Funzionario delegato, ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3

(Spese per esigenze operative correnti)

1. Le spese che l'Ufficio sostiene per le proprie esigenze operative correnti sono:

a) per l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo;

b) per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di apparecchiature elettroniche, video, audio e di registrazione; apparecchi di telefonia mobile; macchine da calcolo; lavagne luminose, apparecchiature fotografiche;

c) per l'acquisto o la locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi in conformità alle indicazioni del competente Ufficio regionale;

d) per l'acquisto di beni e apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;

e) per spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

f) per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste, cataloghi, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on line, nonché per l'abbo-

namento a notiziari di agenzie di informazione e a servizi di trascrizione di notizie diffuse a mezzo radio e televisione;

g) per la divulgazione di notizie di interesse e rilievo regionale a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione, ivi compresa l'eventuale divulgazione dei bandi di concorso, gara e selezione;

h) per lavori di tipografia, litografia e editoria, anche multimediale;

i) per servizi fotografici, sviluppo, duplicazione, ingrandimento, diapositive e riprese televisive;

l) per servizi di interpretariato, di traduzione e di deregistrazione;

m) per l'organizzazione, l'effettuazione ovvero la partecipazione a riunioni, incontri di lavoro, corsi, convegni, congressi, seminari, mostre e altre manifestazioni sui temi di specifico interesse della Regione, ivi comprese quelle per compensi a relatori, rimborso spese viaggi e ristoro;

n) per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di informazione e di promozione;

o) per la locazione per breve periodo di immobili, anche con idonee attrezzature di funzionamento, per l'organizzazione e l'espletamento delle iniziative di cui alla lettera m);

p) per lo svolgimento di corsi, anche linguistici, di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale in servizio, ivi comprese le eventuali spese per i relativi esami;

q) per il noleggio di autovetture, con e senza conducente, e di automezzi in genere, ivi comprese quelle per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, eventuali pezzi di ricambio e di altro materiale di consumo; spese per autorimesse;

r) per l'eventuale utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio;

s) per il rilascio delle attestazioni previste dall'articolo 10, comma 2;

t) per materiale di ricambio, di consumo, ausiliario ed accessorio per tutto quanto precede;

u) spese minute non previste nei precedenti punti, fino all'importo di lire 5 milioni (euro 2.582,28).

Art. 4

(Spese di rappresentanza: definizione, finalità, criteri direttivi e tipologie)

1. Sono spese di rappresentanza quelle sostenute dall'Ufficio per consentire agli organi regionali, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, di svolgere attività strettamente connesse all'esigenza di: curare l'immagine, il prestigio e il buon nome della Regione nei rapporti esterni; suscitare su di essa, sulle sue iniziative ed i suoi obiettivi di intervento, l'interesse e l'attenzione di altri soggetti istituzionali e dell'opinione pubblica; intrattenere rapporti a carattere ufficiale, per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità, con soggetti estranei all'Ente dotati di rilevante rappresentatività.

2. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza quelle caratterizzate da intenti e connotazioni di mera liberalità, non giustificata dai fini istituzionali dell'Ente nonché quelle connesse alle ordinarie e impersonali operazioni dell'amministrare.

3. Le spese di rappresentanza, nella loro misura, sono ispirate a criteri di adeguatezza e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, tenuto conto del grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta e del prestigio e della considerazione posseduta dalla Regione. Di esse il Responsabile dell'Ufficio informa preventivamente il Capo di Gabinetto.

4. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi previsti dai commi precedenti, l'Ufficio sostiene, in particolare le seguenti spese di rappresentanza:

a) per ospitalità di personalità o autorità estranee all'Ente, in occasione di visite ufficiali promosse dagli organi regionali;

b) per colazioni, pranzi, rinfreschi, piccole consumazioni, addobbi e corone floreali in occasione di iniziative ufficiali promosse dalla Regione, ovvero in occasione di visite di autorità, di delegazioni e di membri di missioni di studio italiane e straniere;

c) per consumazioni offerte in occasione di iniziative ufficiali, incontri, manifestazioni promosse da altri soggetti istituzionali e alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;

d) per omaggi di modico valore, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti simbolici, offerti a personalità italiane o straniere, ovvero ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o ad eventuali loro accompagnatori, in occasione di visite o di incontri ufficiali;

e) per consumazioni, rinfreschi o pranzi in occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e altre manifestazioni consimili, riferibili ai fini istituzionali, nonché spese di ospitalità per illustri ospiti partecipanti.

Art. 5

(Consulenze e convenzioni)

1. Per assicurare la funzionalità dell'Ufficio, per garantirne un adeguato supporto operativo nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività ovvero in relazione al soddisfacimento di particolari esigenze o al raggiungimento di specifici obiettivi da parte delle strutture regionali, è consentito il ricorso a consulenze nonché la stipula di convenzioni di ricerca, di studio, di elaborazione progettuale con soggetti esterni all'Amministrazione regionale ai quali sia riconosciuta una specifica competenza.

2. Gli incarichi e le convenzioni di cui al comma precedente sono conferiti dal responsabile dell'Ufficio a soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in campo internazionale e, in particolare, comunitario e che, per le attività svolte o in relazione alle finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti specifici loro affidati.

Art. 6

(Spese in economia)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia è ammesso per le tipologie di prestazione previste dagli articoli 3 e 4 e fino al limite di importo di lire 100 milioni (euro 51.645,70) per ogni singola iniziativa di spesa.

2. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in più forniture o servizi.

Art. 7

Modalità di esecuzione delle spese in economia e di modico valore)

1. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'esecuzione delle spese in economia il Responsabile dell'Ufficio richiede preventivi od offerte ad almeno tre soggetti, redatti secondo le indicazioni di cui al comma 3.

2. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle prestazioni da eseguirsi nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno, sulla base di un'indagine che consenta l'acquisizione di almeno tre preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, potrà procedersi a singole ordinazioni, ogniqualvolta il fabbisogno si verifichi, con il soggetto che ha presentato il preventivo più conveniente.

3. I preventivi o le offerte di cui al comma 1 contengono:

a) l'oggetto del contratto, indicando tra l'altro la qualità e le modalità di esecuzione della prestazione, nonché le caratteristiche tecniche dell'eventuale prodotto;

b) il prezzo;

c) la dichiarazione di accettazione delle penali per il ritardo nell'adempimento;

d) l'indicazione delle garanzie eventualmente richieste;

e) la dichiarazione del rispetto della normativa sul trattamento giuridico ed economico degli eventuali dipendenti.

4. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura o della prestazione, alle condizioni di esecuzione.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax o e-mail e sono conservati agli atti.

6. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specialità o di urgenza delle forniture o dei servizi;

b) quando non vi è stata alcuna offerta, dopo che sono stati richiesti preventivi ad almeno tre soggetti;

c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di lire 30 milioni (euro 15.493,71);

d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.

Art. 8

(Scelta del contraente e ordinazione dei beni)

1. La valutazione e la scelta dei preventivi e delle offerte di cui all'articolo 7, sono effettuate dal Responsabile dell'Ufficio.

2. La scelta del contraente avviene in base alla migliore offerta secondo i criteri indicati nella richiesta di preventivo ovvero, in via alternativa, secondo il criterio del prezzo più basso.

3. L'ordinazione delle forniture e dei servizi è disposta, con riferimento all'offerta presentata e selezionata, dal Responsabile dell'Ufficio, con lettera d'ordine o altro atto idoneo o equipollente, secondo gli usi locali o della corrispondenza commerciale.

4. L'ordinazione dei beni e dei servizi, contenente gli elementi di cui all'articolo 7, comma 3, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Ufficio.

Art. 9

(Casi particolari di procedura in economia)

1. Possono essere eseguite in economia, entro il limite di importo di cui all'articolo 6, comma 1, al di fuori delle tipologie di spesa contemplate agli articoli 3 e 4, le spese la cui esecuzione risulti urgente ed indifferibile, o comunque necessaria, per assicurare la funzionalità dell'Ufficio.

Art. 10

(Parere di congruità)

1. Il parere di congruità consiste nella dichiarazione che l'oggetto e le modalità della prestazione sono corrispondenti alle esigenze dell'Ufficio e che il relativo prezzo è adeguato. Esso è espresso secondo le disposizioni seguenti.

2. I prezzi indicati nei preventivi delle forniture e dei servizi di cui agli articoli 3, 4 e 9 sono sottoposti al parere di congruità da parte del responsabile dell'Ufficio che può, ove necessario, avvalersi del contributo di Uffici o organi tecnici ovvero di esperti, anche locali. Per gli acquisti di beni o di servizi, i cui prezzi o le cui tariffe sono imposte dalla legge o sono, comunque, notori, non è necessario il prescritto parere di congruità.

3. I corrispettivi delle prestazioni di cui all'articolo 5 sono sottoposti al parere di congruità da parte del responsabile dell'Ufficio, ovvero, qualora gli incarichi e le convenzioni siano conferiti in relazione al soddisfacimento di particolari esigenze o al raggiungimento di specifici obiettivi, da parte delle strutture regionali proponenti destinatarie delle predette collaborazioni.

Art. 11

(Mezzi di tutela)

1. In caso di ritardo imputabile al soggetto incaricato dell'esecuzione delle forniture e dei servizi, si applicano le penali stabilite nell'atto di cui all'articolo 8, comma 3. In caso di inadempimento, ovvero in caso di ritardo nella esecuzione quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialità o dopo formale ingiunzione rimasta senza effetto, il responsabile dell'Ufficio ha la facoltà di risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 12

(Regolare esecuzione e parere di conformità)

1. Le forniture e i servizi sono soggetti alla verifica della regolare esecuzione, ovvero al parere di conformità da parte del Responsabile dell'Ufficio.

Art. 13

(Gestione dei beni mobili)

1. Al Vice consegnatario dell'Ufficio è affidata la gestione dei beni mobili, secondo le norme previste dal Regolamento per la gestione dei beni mobili della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 14

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite della dichiarazione o della attestazione di cui all'articolo 12 e, se del caso, della presa in carico inventariale.

2. Il pagamento delle spese è disposto dal Funzionario delegato sulle aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al medesimo. Gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al Funzionario delegato medesimo.

3. Per i rendiconti sulle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 15

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano le norme di contabilità della Regione e dello Stato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0356/Pres.

Nomina Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 47/Pres. del 16 febbraio 1999, con cui il dott. avv. Lucio Pertusi è stato nominato Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la nota AMB/22675/B/1/D del 18 settembre 2001 con la quale la Direzione regionale dell'ambiente ha chiesto, per detto incarico, la sostituzione del menzionato dott. avv. Pertusi in funzione delle sue dimissioni, con decorrenza 17 settembre 2001;

RILEVATO, altresì, che con la suindicata nota è stata proposta la dott.ssa Michela Boscolo, quale persona idonea a ricoprire l'incarico di cui trattasi, in quanto dipendente con qualifica di consigliere g.a.l.;

RITENUTO di accogliere la proposta;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il quinto e sesto comma dell'articolo 241;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTI la legge ed il Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'articolo 16 della legge e gli articoli 95, 96 e 100 del Regolamento;

VISTI gli articoli 2699, 2700 e 2703 del Codice civile;

VISTI gli articoli 10, 11 e 73, nonchè il Titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

DECRETA

- La dott.ssa Michela Boscolo, nata a Trieste il 21 giugno 1972, consigliere g.a.l. in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente, è nominata, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'articolo 241 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche, Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Direzione regionale dell'ambiente, in sostituzione del dott. avv. Lucio Pertusi.

- Dalla medesima data gli atti ricevuti dal qui nominato Ufficiale rogante aggiunto saranno iscritti nel repertorio degli atti dell'amministrazione regionale ed inseriti nella raccolta ufficiale tenuta dal Segretario generale della Presidenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'articolo 67 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 28 settembre 2001

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 settembre 2001, n. 0364/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 6, «Parco comunale dell'Isonzo». Istituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, «Norme in materia di parchi e di riserve regionali» ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA l'interpretazione applicativa dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996 dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Giunta fornita con nota prot. 3336/UL-c/51/6462-97 del 12 giugno 1997;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Turriaco n. 53 del 27 settembre 2000 con la quale si adotta il progetto di Parco comunale dell'Isonzo;

VISTI gli elaborati progettuali relativi al progetto di Parco comunale dell'Isonzo, allegati alla deliberazione consiliare n. 53 del 27 settembre 2000;

VISTO il parere n. 14 del 9 luglio 2001 con il quale il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole all'approvazione del Parco comunale di cui trattasi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2942 del 14 settembre 2001;

DECRETA

È approvato il progetto del «Parco comunale dell'Isonzo» adottato dall'Amministrazione comunale di Turriaco con deliberazione consiliare n. 53 del 27 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 settembre 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA 18 settembre 2001.

Adeguamento dei criteri da adottarsi nella concessione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 ed in particolare l'articolo 30 che individua l'Assessore regionale all'agricoltura quale Amministratore del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la precitata legge regionale 80/1982;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, così come modificato dalla legge regionale 31/1996, spetta all'Assessore regionale all'agricoltura adottare ogni determinazione in ordine alla concessione dei prestiti e mutui agevolati;

RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura 16 ottobre 1996, n. 2572, con il quale

venivano individuati i criteri da adottarsi nella concessione dei prestiti e mutui previsti dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 ed in particolare l'articolo 6, comma 36, che dispone l'adeguamento della disciplina regionale relativa agli interventi del Fondo di rotazione regionale in agricoltura nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 33 dell'articolo 6 della sopra richiamata legge regionale 18/2000, l'adeguamento degli interventi riguarda le tipologie degli investimenti ammissibili, i volumi minimi e massimi di investimento, l'intensità dell'aiuto ed i requisiti dei beneficiari;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 34 del precitato articolo 6 della legge regionale 18/2000, compete alla Giunta regionale l'individuazione dei capitoli di spesa per i quali si intende applicare la disposizione succitata, nonché adottare gli indirizzi operativi eventualmente necessari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1705/2001 avente per oggetto: «legge regionale 18/2000, articolo 6, commi 33-36. Adeguamento della disciplina regionale relativa agli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. Individuazione dei capitoli di spesa ed adozione degli indirizzi operativi.»;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua nell'Assessore regionale all'agricoltura l'organo deputato ad assumere gli atti necessari all'adeguamento degli interventi del Fondo di rotazione in agricoltura agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

RISCONTRATO che nella deliberazione medesima non è stata ravvisata la natura regolamentare e che pertanto la stessa non è stata inviata al controllo della Corte dei Conti;

RAVVISATO che le medesime considerazioni debbano per analogia trovare applicazione anche per il presente decreto;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione con Decisione del 29 settembre 2000, n. c(2000) 2902 def;

CONSIDERATO altresì che gli interventi del Fondo di rotazione in agricoltura nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli debbono essere intesi quali aiuti supplementari del sopra richiamato Piano di sviluppo rurale;

ATTESO che le disposizioni contenute nel suddetto Piano di sviluppo rurale per la misura a) trovano applicazione per gli interventi previsti dal presente provvedimento;

VISTO il Regolamento attuativo del Piano di Sviluppo Rurale per la misura a) adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres. del 3 luglio 2001;

DECRETA

I criteri per la concessione dei prestiti e mutui previsti dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sono adeguati agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, nel senso che alle domande presentate successivamente al 30 giugno 2000 si applicano le disposizioni di cui al Regolamento attuativo del Piano di Sviluppo Rurale per la misura a) per quanto attiene le tipologie degli investimenti ammissibili, i volumi minimi e massimi di investimento, l'intensità dell'aiuto ed i requisiti dei beneficiari.

Udine, 18 settembre 2001

NARDUZZI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA 18 settembre 2001.

Adeguamento dei criteri da adottarsi nella concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 5, lettera g) della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

VISTA la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 ed in particolare l'articolo 30 che individua l'Assessore regionale all'agricoltura quale Amministratore del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con la precitata legge regionale 80/1982;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, così come modificato dalla legge regionale 31/1996, spetta all'Assessore regionale all'agricoltura adottare ogni determinazione in ordine alla concessione dei prestiti e mutui agevolati;

RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura 16 ottobre 1996, n. 2572, con il quale venivano individuati i criteri da adottarsi nella concessione dei prestiti e mutui previsti dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;

VISTA la legge regionale 11 settembre 2000 n. 18 ed in particolare l'articolo 6, comma 36, che dispone l'adeguamento della disciplina regionale relativa agli interventi del Fondo di rotazione regionale in agricoltura nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 34 del precitato articolo 6 della legge regionale 18/2000, compete alla Giunta regionale l'individuazione dei capitoli di spesa per i quali si intende applicare la disposizione succitata, nonché adottare gli indirizzi operativi eventualmente necessari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1705/2001 avente per oggetto: «legge regionale 18/2000, articolo 6, commi 33-36. Adeguamento della disciplina regionale relativa agli investimenti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo. Individuazione dei capitoli di spesa ed adozione degli indirizzi operativi.»;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione individua nell'Assessore regionale all'agricoltura l'organo deputato ad assumere gli atti necessari all'adeguamento degli interventi del Fondo di rotazione in agricoltura agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

RISCONTRATO che nella deliberazione medesima non è stata ravvisata la natura regolamentare e che pertanto la stessa non è stata inviata al controllo della Corte dei Conti;

RAVVISATO che le medesime considerazioni debbano per analogia trovare applicazione anche per il presente decreto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1383 del 27 aprile 2001 avente ad oggetto: «legge regionale 18/1996, articolo 6, comma 1 - Approvazione del programma della direzione regionale dell'agricoltura, concernente l'attività per l'anno 2001»;

CONSIDERATO in particolare che per quanto attiene agli interventi creditizi previsti dalla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 la Giunta regionale ha confermato la piena operatività del relativo capitolo di spesa nel rispetto delle intensità e limitazioni previste dalla normativa comunitaria, in particolare per quanto attiene l'intensità massima per intervento, il requisito della redditività e quelli minimi ambientali e di benessere degli animali previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura;

RITENUTO pertanto che anche gli interventi previsti dalla lettera g), articolo 5 della precitata legge regionale 80/1982 debbano adeguarsi ai sopra esposti criteri;

RITENUTO altresì che per quanto riguarda la determinazione della redditività e dei requisiti minimi ambientali e di benessere degli animali debbono essere applicate le disposizioni contenute nel Regolamento attuativo del Piano di Sviluppo Rurale per la misura a) adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres. del 3 luglio 2001;

DECRETA

1. i criteri per la concessione dei prestiti e mutui previsti dalla lettera g), articolo 5) della legge regionale 80/1982 sono adeguati agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, nel senso che alle domande presentate successivamente al 30 giugno 2000, si applicano le intensità e le limitazioni previste dalla normativa comunitaria, in particolare per quanto attiene l'intensità massima per intervento, il requisito della redditività e quelli minimi ambientali e di benessere degli animali previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura;

2. la redditività ed i requisiti minimi ambientali e di benessere degli animali sono determinati in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento attuativo del Piano di Sviluppo Rurale per la misura a), adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0244/Pres. del 3 luglio 2001.

Udine, 18 settembre 2001

NARDUZZI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 2001, n. 71/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 3.344.771.263 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette som-

me nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 3.344.771.263 per l'anno 2001, provvedendo all'istituzione del capitolo 4418, in quanto non esistente nel citato bilancio e nel relativo documento tecnico allegato:

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
8.1.24.2.777	287	132.600.000
4.2.21.2.83	2020	5.512.384
5.2.22.2.877	2360	229.962.000
5.4.22.2.597	2501	99.947.617
12.2.41.2.223	4398	979.080.972
12.2.41.2.223	4399	521.238.410
12.2.41.2.224	4418	499.962.822
12.2.41.2.224	4419	836.467.058
17.1.42.2.281	5177	8.000.000
27.1.64.2.480	9100	32.000.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 3.344.771.263 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 alla Rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.2.41.2.224 è istituito il capitolo 4418 (2.1.237.5.08.08) con la denominazione «Finanziamenti alle aziende per i servizi sanitari per interventi di adeguamento e trasformazione delle strutture sanitarie».

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001:

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
8.1.24.2.777	287	132.600.000
4.2.21.2.83	2020	5.512.384
5.2.22.2.877	2360	229.962.000
5.4.22.2.597	2501	99.947.617
12.2.41.2.223	4398	979.080.972
12.2.41.2.223	4399	521.238.410
12.2.41.2.224	4418	499.962.822
12.2.41.2.224	4419	836.467.058
17.1.42.2.281	5177	8.000.000
27.1.64.2.480	9100	32.000.000

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 3.344.771.263 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 342

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
607/1995	Coop. ed. Valle degli Orti Pezzotti S.r.l. - Pordenone	132.600.000	287
27/1995	Comune di Montenars	2.471.100	2020
29/1995	Comune di Grimacco	3.041.284	2020
2456/1991	Comune di Tolmezzo	197.000.000	2360
2260/1992	Comune di Treppo Carnico	32.962.000	2360
1145/1990	Comune di Paularo	67.800.000	2501

1145/1990	Comune di Paularo	32.147.617	2501
308/1993	Unità Sanitaria Locale n. 7 Udinese - Udine	262.533.046	4398
323/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»	186.184.442	4398
352/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»	185.004.513	4398
354/1995	Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia - Udine	18.000.000	4398
370/1995	Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia - Udine	310.327.171	4398
378/1995	Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia - Udine	17.031.800	4398
284/1993	Unità Sanitaria Locale n. 1 «Triestina» - Trieste	56.677.127	4399
308/1993	Unità Sanità Locale n. 7 «Udinese» - Udine	83.934.091	4399
483/1993	Unità Sanitaria Locale n. 7 «Udinese» - Udine	201.750.560	4399
495/1993	Unità Sanitaria Locale n. 1 «Triestina» - Trieste	19.885.943	4399
328/1994	Unità Sanitaria Locale n. 7 «Udinese» - Udine	157.360.439	4399
118/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»	1.630.250	4399
534/1990	Università degli Studi di Udine	499.962.822	4418
310/1991	Università degli Studi di Udine	500.000.000	4419
347/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina»	193.273.880	4419
348/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli	48.999.901	4419
349/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli	38.289.002	4419
352/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»	23.500.000	4419
359/1995	Università degli Studi di Udine - Policlinico Universitario Gestione Diretta	31.500.000	4419
382/1995	Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»	904.275	4419
201/1995	Comune di Forni di Sotto	8.000.000	5177
97/1983	Comune di Monfalcone	32.000.000	9100
Totale		3.344.771.263	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 2001, n. 73/RAG.

Reiscrizione nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di alcuni residui perenti conservati nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 47.917.090 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9690 «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo lire 47.917.090 per l'anno 2001;

Unità previsionale di base	**Capitolo**	**Importo**
7.2.23.2.144	2940	23.167.090
22.1.61.2.352	6305	24.750.000

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di lire 47.917.090 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Onere per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferi-

mento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2001;

Unità previsionale di base	Capitolo	Importo
7.2.23.2.144	2940	23.167.090
22.1.61.2.352	6305	24.750.000

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 47.917.090 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 343

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
614/1995	I.R.F. di Pordenone	23.167.090	2940
2775/1994	Beneficiari vari	24.750.000	6305
Totale		47.917.090	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 2001, n. 74/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6694 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 38.994.018 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere detto importo nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6694 da istituire nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura di lire 38.994.018 per l'anno 2001;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere di lire 38.994.018 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla Rubrica n. 61 - Servizio della bonifica e della irrigazione - nell'ambito dell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 è istituito il capitolo 6694 (2.1.210.5.10.10) con la denominazione «Spese per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi finalizzate all'estensione della pratica irrigua, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale - fondi statali».

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6694 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesi-

mi, è iscritto lo stanziamento di lire 38.994.018 per l'anno 2001.

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di lire 38.994.018 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 7 settembre 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 350

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
2417/1990	Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna - Pordenone	38.994.018	6694
Totale		38.994.018	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 19 settembre 2001, n. 411.

Divieto di caccia alle specie lepre bianca e pernice bianca su tutto il territorio regionale per l'annata venatoria 2001-2002 e alle specie fagiano di monte maschio e coturnice dal 1° novembre al 30 novembre 2001.

L'ASSESSORE ALLA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, come modificato dall'articolo 43, comma 27 della legge regionale 30/1999, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia, ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonchè il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTO il decreto n. 491/CP del 17 agosto 2000 che disponeva per l'annata venatoria 2000-2001, la limitazione della caccia, alle specie coturnice (Alectoris graeca), fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), dalla data del 1° novembre al 30 novembre 2000 e il divieto di caccia alle specie lepre bianca (Lepus timidus) e pernice bianca (Lagopus mutus);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, in fase di prima attuazione della legge regionale 30/1999, le attribuzioni dell'Istituto faunistico regionale sono svolte dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

SENTITO il comitato faunistico-venatorio regionale nella seduta del 4 settembre 2001;

VISTO il parere del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria n. 12101 di data 18 settembre 2001;

RITENUTO che sia opportuno reiterare anche per la corrente annata venatoria le limitazioni di cui al decreto 491/CP di cui sopra;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0227/Pres. del 19 giugno 2001 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria ed a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

1. di disporre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, il divieto di caccia alle specie lepre bianca (Lepus timidus) e pernice bianca (Lagopus mutus) su tutto il territorio regionale per l'annata venatoria 2001-2002;

2. di disporre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la limitazione della caccia, per la stagione venatoria 2001-2002 alle specie fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix) e coturnice (Alectoris graeca) dal 1° novembre al 30 novembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 19 settembre 2001

NARDUZZI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DEL COMMERCIO E TURISMO 1 ottobre 2001, n. 716/TUR.

Legge 7 agosto n. 266, articolo 16. Cofinanziamento nazionale di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo. Modifica al proprio decreto n. 964/TUR del 14 dicembre 2000.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL COMMERCIO E TURISMO

PREMESSO che la legge 7 agosto 1997 n. 266, tra le proprie finalità di sostegno alle attività produttive, prevede, all'articolo 16, interventi per il settore del commercio e del turismo;

PREMESSO, inoltre, che - in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della succitata legge n. 266/1997 - il Comitato interministeriale per la Programmazione economica, con deliberazione del 5 agosto 1998 n. 100, ha delineato le direttive per il cofinanziamento degli interventi regionali nel settore del commercio e del turismo;

ATTESO che la Giunta regionale - con deliberazione n. 1121 del 16 aprile 1999 (registrata alla Corte dei conti in data 9 giugno 1999, Registro 1, foglio 221) modificata con deliberazione n. 3029 del 4 ottobre 1999 (registrata alla Corte dei conti in data 11 novembre 1999, Registro 2, foglio 53) - ha adottato il programma attuativo (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 22 dicembre 1999 n. 51) degli interventi previsti al punto 3 della suddetta deliberazione CIPE n. 100/1998;

FATTO PRESENTE che, in applicazione del dianzi citato programma attuativo, è stato emanato il relativo Bando per la presentazione delle domande, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 del 12 aprile 2000;

VISTO il proprio decreto n. 964/TUR del 14 dicembre 2000 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 4 gennaio 2001, Supplemento straordinario n. 1), con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo ai sensi della legge 266/1997 nonché è stato stilato l'elenco di quelle escluse;

VISTO il successivo proprio decreto n. 330/TUR del 31 maggio 2001 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 giugno 2001, n. 25), di modifica del succitato provvedimento n. 964/2000 e regolarizzazione di alcuni errori materiali;

ATTESO che la quota di lire 1.269.000.000 gravante sul cap. 9313 del bilancio regionale 2000 in conto competenza derivata 1999, facente parte della copertura complessiva di spesa delle domande finanziate con i due succitati decreti, è stata inviata in economia di bilancio alla scadenza dell'esercizio finanziario 2000;

VERIFICATO che un pari importo può essere ora attinto dalle disponibilità risultanti sul medesimo capitolo regionale per l'esercizio finanziario in corso, a conguaglio di quello succitato, inviato in economia;

VISTE le seguenti rinunce nel frattempo pervenute da parte di beneficiari utilmente collocati nella suddetta graduatoria:

Danieli in Gomizelj Zita
(rinuncia del 6 febbraio 2001)
iniziativa al n. 73 all. B decr. n. 964/2000;

Lipanje Daniela (Hotel Colombia)
(rinuncia del 26 giugno 2001)
iniziativa al n. 77 all. B decr. n. 964/2000;

Ferigo Gerardo
(rinuncia del 25 settembre 2001)
iniziativa al n. 81 all. B decr. n. 964/2000;

Bravi Silvia
(rinuncia del 2 febbraio 2001)
iniziativa al n. 157 all. B decr. n. 964/2000;

RICHIAMATO l'articolo 4 del citato precedente proprio decreto n. 964/2000 in ordine alle verifiche e gli accertamenti da effettuarsi sulle iniziative ammesse a contributo;

TENUTO CONTO che tali accertamenti devono essere finalizzati alla verifica della regolare esecuzione degli interventi e commisurazione definitiva dei singoli contributi, nonché del termine ultimo del 14 marzo 2003 per completare il programma attuativo di questa Regione;

FATTO PRESENTE che le modalità di detti accertamenti devono derivare dall'applicazione delle disposizioni succitate, nonché dalla presa d'atto che gli interventi ammessi concernono iniziative sia commerciali che turistiche, il cui inizio può aver avuto luogo prima della presentazione della domanda, purché in data non antecedente l'1 gennaio 1999; che è, quindi, necessario assicurare una verifica tecnica univoca, anche sotto il profilo temporale, per le due tipologie d'intervento, tale da ricomprendere sia le iniziative che, alla data della domanda, dovevano essere ancora iniziate sia quelle in corso di realizzazione ovvero già ultimate a tale data;

RITENUTO di incaricare il Direttore del Servizio del turismo di questa Direzione regionale a compiere sia per le iniziative turistiche che per le commerciali, in sede di presentazione da parte dei beneficiari, dello

stato finale per la definitiva erogazione dei singoli contributi, i necessari accertamenti tecnici e di regolarità della spesa, secondo gli adempimenti indicati all'articolo 10 del Bando sopra richiamato, anche richiedendo l'eventuale collaborazione delle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici competenti per territorio, procedendo ove necessario alla rideterminazione o revoca del contributo;

RITENUTO, inoltre, di prendere atto delle rinunce pervenute e di procedere all'impegno della spesa necessaria a soddisfare le domande già finanziate con i succitati propri provvedimenti integrando l'importo entrato, nel frattempo, in economia;

RICHIAMATO l'articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modifiche;

DECRETA

1) Si autorizza il Direttore del Servizio del turismo di questa Direzione a compiere le verifiche citate in premessa che vanno estrinsecate in apposito verbale di accertamento.

2) Di prendere atto delle seguenti rinunce al contributo de quo:

Danieli in Gomizelj Zita
(rinuncia del 6 febbraio 2001)
iniziativa al n. 73 all. B decr. n. 964/2000;

Lipanje Daniela (Hotel Colombia)
(rinuncia del 26 giugno 2001)
iniziativa al n. 77 all. B decr. n. 964/2000;

Ferigo Gerardo
(rinuncia del 25 settembre 2001)
iniziativa al n. 81 all. B decr. n. 964/2000;

Bravi Silvia
(rinuncia del 2 febbraio 2001)
iniziativa al n. 157 all. B decr. n. 964/2000.

3) Di attingere la spesa occorrente al conguaglio citato in premessa, di complessive di lire 1.269.000.000, a carico dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2001 sul capitolo 9313 in conto competenza dell'esercizio in corso.

4) Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 1 ottobre 2001

UNTERWEGER-VIANI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 18 maggio 2001, n. 421.

Elenco dei richiedenti che beneficiano del regime di sostegno alla ristrutturazione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2000-2001.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento concernente il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

VISTO il Decreto ministeriale 2 novembre 2000 con il quale sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie e gli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

ATTESO che alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono state concesse risorse finanziarie per un importo di lire 5.124.570.691, corrispondenti all'assegnazione di 361 ettari di superficie vitata da destinare alla ristrutturazione e riconversione;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 069/Pres. sono state 133 le aziende agricole che hanno aderito al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui 15 hanno presentato istanze individuali e 118 hanno delegato gli organismi associativi autorizzati a presentare 8 domande collettive;

CONSIDERATO che le richieste complessivamente avanzate sia in termini di ettari che di importi contributivi sono inferiori alle risorse rese disponibili per la campagna 2000-2001 e che pertanto non è necessario ricorrere alla graduatoria per stabilire gli aventi diritto sulla base delle priorità indicate dall'articolo 8, comma 6 del decreto del Presidente della Regione 069/Pres.;

RITENUTO comunque di approvare l' elenco nominativo dei richiedenti le cui aziende beneficiano del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne 2000-2001;

RITENUTO altresì di dover specificare i nominativi dei richiedenti la cui domanda di partecipazione al regime di sostegno suddetto non è stata accolta, con l'indicazione sintetica della relativa motivazione che ne ha comportato l'esclusione;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'elenco dei richiedenti che beneficiano del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2000-2001 riportato nell'allegato «A» che del presente decreto fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Nel medesimo allegato «A» è riportato l'elenco dei richiedenti la cui domanda di adesione al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione non è stata accolta, con l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno comportato l'esclusione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 18 maggio 2001

MAURO

ALLEGATO A

elenco beneficiari ammessi			
n.	cognome/ragione sociale	nome	comune domicilio
1	SCARBOLO	VALTER	PAVIA DI UDINE
2	BOSCO	ANGELO	TRIVIGNANO UDINESE
3	VENICA	BRUNO	PREPOTTO
4	MEROI DAVINO DI MEROI PAOLO		BUTTRIO
5	PAHOR	ZDENKA	PULFERO
6	IMMOBILARE CESCA SAS		PORDENONE
7	AZ. AGR. BUIATTI LIVIO E CLAUDIO DI BUIATTI CLAUDIO		BUTTRIO
8	AZ.AGR PETRUCCO LINA E PAOLO PETRUCCO S.S.		BUTTRIO
9	DORIGO	GIROLAMO	BUTTRIO
10	AZ. AG. COZZAROLO GIOVANNI BATTISTA DI GIULIANO ED EUGENIO		CIVIDALE DEL FRIULI
11	AZ. AGR. LA MAGNOLIA DI FU COZZAROLO CLAUDIO DI COZZAROLO CRISTINA		CIVIDALE DEL FRIULI
12	AZ. AGR. ZORZETTIG GINO		CIVIDALE DEL FRIULI
13	GIAVITTO	PAOLO	FAEDIS
14	AZ, AGR. BANDUT DI GIORGIO COLUTTA		FAGAGNA
15	AZ. AGR. IL RONCAT		NIMIS
16	AZ. AGR. FIORE DEI LIBERI S.S.		PREMARIACCO
17	AZ. AGR. COLLI DI POIANIS S.S.		PREPOTTO
18	AZ. AGR. MARINIG DI MARINIG VALERIO		PREPOTTO
19	AZ. AGR. F.LLI PIGHIN		PAVIA DI UDINE
20	BIASIOTTO	LUIGI	VAS
21	PITTARO	PATRIZIA	CODROIPO
22	ZACCOMER	MAURIZIO	NIMIS
23	PINAT	LORETTA	AIELLO DEL FRIULI
24	AZ. AGR. BONESSI DI BONESSI FRANCO E PIZZUTTI DANIELA		PREMARIACCO
25	DE CECCO	ANNA	POZZUOLO DEL FRIULI
26	MALISANI	FERMINA	TORREANO
27	AZ.AGR. ALTRAN S.S.		RUDA
28	ANCILLOTTO	ENRICO	TREVISO
29	VERITTI	STEFANO	POCENIA
30	MANZATO	PATRIZIO	POCENIA
31	AZ. AGR. F.LLI RABBIOSI SRL		POCENIA
32	FRACCAROLI	TIZIANO	LAVAGNO
33	DE ECCHER AGRICOLA SRL		RIVIGNANO
34	ZORZINI	ELVIO	CHIOPRIS VISCONE
35	AZ.AGR.DUCHI BADOGLIO ROTA SRL		CODROIPO
36	AZ. AGR. MORELLI DE ROSSI MARIA ANTONIETTA		MANZANO
37	AZ. AGR. TERRA VERDE DI CARLO PERATONER & C. S.A.S.		UDINE
38	AZ.AGR. ROSSELLI DELLA ROVERE GIAN ROBERTO		UDINE
39	AZ.AGR. RUBINI PIETRO E FIGLIDI RUBINI DOTT.LEONE E C. S.A.S.		CIVIDALE DEL FRIULI
40	SOLERO	PIETRO LAZZARO	UDINE
41	AZ.AGR. ANSELMI GIUSEPPE E LUIGI		POCENIA
42	AZ.AGR. BACCICHETTO VITTORINO PAOLO E ALESSANDRO S.S.		PRECENICCO

43	AZ.AGR. BORTOLUSSO EMIRO DI BORTOLUSSO SERGIO E CLARA		CARLINO
44	AZ.AGR. EREDI PEVERE		PALAZZOLO DELLO STELLA
45	AZ.AGR. LA FOREDANA S.R.L.		PORTO VIRO
46	AZ.AGR. VALPANERA S.A.S.		GRADO
47	AZ.AGR. MIDOLINI		MANZANO
48	AZ.AGR. RONCHI DI CIALLA DI PAOLO E DINA RAPUZZI E FIGLI		PREPOTTO
49	STROPPOLATINI	GIULIANO	UDINE
50	AZ. AGR. LA DURIDA		AQUILEIA
51	AZ. AGR. SACCAVINI MARCO-CLAUDIO E VETTORETTI LOREDANA		BERTIOLO
52	AZ AGR DE ECCHER AGRICOLA SRL		RIVIGNANO
53	GENAGRICOLA SPA AZ AGR POGGIOBELLO		TRIESTE
54	GIUSTO	GRAZIELLA	NIMIS
55	AZ. PRINCIPI DI PORCIA E BRUGNERA		AZZANO DECIMO
56	AZ. AGR. BORGO DELLE ROSE		SAN QUIRINO
57	DANELON	IMERIO	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
58	AZ. AGR. RONCO DEL FALCO DI VETTOR MONICA		SAN QUIRINO
59	AZ. AGR. CASALI CLARA		PASIANO DI PORDENONE
60	ARMANI	ALBINO	SEQUALS
61	AVOLEDO	DANIELE	VALVASONE
62	BASSO	GIUSEPPE	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
63	BASSO	PAOLO	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
64	BOZZETTO	GIUSEPPE LUIGI	CASARSA DELLA DELIZIA
65	CASTELLAN	MARIO	VALVASONE
66	CASTELLARIN	VITTORINO	CASARSA DELLA DELIZIA
67	COLUSSI	URCESINO	CASARSA DELLA DELIZIA
68	D'ANDREA	RENZO	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
69	D'ANDREA	CELESTE SANTE	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
70	AZ. AGR. DORIGO STEFANO E ROLANDO S.S.		CASARSA DELLA DELIZIA
71	AZ. AGR. DRIUSSI LINDA LA FENICE		SAN VITO AL TAGLIAMENTO
72	AZ. AGR. FABRIS MARINO PIETRO & C		CASARSA DELLA DELIZIA
73	TENUTA CA'BOLANI S.S.		GAMBELLARA
74	AZ.AGR.CONTE D'ATTIMIS MANIAGO		BUTTRIO
75	AZ.AGR.. TAVAGNACCO GIOVANNA		CIVIDALE DEL FRIULI
76	AZ.AGR. LA VIARTE		PREPOTTO
77	FORNASIER	GIUSEPPE	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
78	FORNASIER	SAVIO	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
79	FRANCESCUTTI	DONIA	CASARSA DELLA DELIZIA
80	GAVA	FRANCO	FIUME VENETO
81	LUNARDELLI	CLAUDIO	PASIANO DI PORDENONE
82	MARCHI	TULLIO	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
83	MIOTTO	LUCA	CASARSA DELLA DELIZIA
84	PAULESSO	GIOVANNI	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
85	PITTON	ENNIO	CASARSA DELLA DELIZIA
86	TRUANT	CLAUDIO ROBERTO	SAN GIORGIO DELLA RICHINV
87	VIGLIETTI	ROBERTO	PASIANO DI PORDENONE
88	VILLA FRATTINA S.P.A.		PRATA DI PORDENONE
89	AZ. AGR. MAGREDI DI SEQUALS		SEQUALS
90	AZ.AGR. FORCHIR DI BIANCHINI E DEANA S.S.		BICINICCO
91	AZ. AGR. ARTICO MAURIZIO E GIORGIO S.S.		PASIANO DI PORDENONE

92	PODVERSIC	DAMIANJ	GORIZIA
93	POLENCIC	ISIDORO	CORMONS
94	MAURIC	STANISLAO	CORMONS
95	AZ. AGR. HUMAR MARCELLO E MARINO S.S.		SAN FLORIANO DEL COLLIO
96	KEBER	RENATO	CORMONS
97	CASTELLO DI RUBBIA		SAVOGNA D'ISONZO
98	AZ. AGR. LIVIO FELLUGA S.S.		CORMONS
99	AZ. AGR. KREN STANISLAO DI KREN L.		CORMONS
100	AZ. AGR. GRADISCUTTA DI PRINCIC ROBERTO		SAN FLORIANO DEL COLLIO
101	AZ. AGR. BORGO TINTOR DI G. BORTOLUZZI E C. S.S.		GRADISCA D'ISONZO
102	PARASCHOS	EVANGELOS	SAN FLORIANO DEL COLLIO
103	AZ. AGR. RIZ ALESSANDRO DI RIZ A. E SUSANI G. S.S.		CORMONS
104	S'ELENA S.R.L.		GRADISCA D'ISONZO
105	LA BOATINA S.R.L.		CORMONS
106	AZ. AGR. BORGO CONVENTI		FARRA D'ISONZO
107	AZ. AGR. SUBIDA DI MONTE S.S.		CORMONS
108	AZ. AGR. CA' RONESCA SNC		DOLEGNA DEL COLLIO
109	AZ. AGR. P. ZORUTTI DI COMIS A.P.		DOLEGNA DEL COLLIO
110	AZ. AGR. GESTIONI AGRICOLE SRL		CAPRIVA DEL FRIULI
111	IL RONCO DI LORENZO PELIZZON		CORMONS
112	ISTITUTO A. CERRUTI - VILLA RUSSIZ		CAPRIVA DEL FRIULI
113	TERROSI	MARIA CONSUELO	CORMONS
114	AZ.AGR. REDI VAZZOLER		MOSSA
115	COCEANI	RENZO	CAPRIVA DEL FRIULI
116	AZ.AGR. TENUTA DI ANGORIS S.P.A.		CORMONS
117	SGUBIN	RENZO	CORMONS
118	SCOLARIS	MARCO	SAN LORENZO ISONTINO
119	AZ.AGR. VIE DI ROMANS DI GIANFRANCO GALLO		MARIANO DEL FRIULI
120	BLASON	GIOVANNI	GRADISCA D'ISONZO
121	PUIATTI	GIOVANNI	CAPRIVA DEL FRIULI
122	AZ.AGR. LIS NERIS DI PECORARI ALVARO		SAN LORENZO ISONTINO
123	BRESSAN	NEREO	FARRA D'ISONZO
124	BENFATTO	TULLIO	FOGLIANO REDIPUGLIA
125	AZ.AGR. F.LLI BUZZINELLI BORIS & DAVID		CORMONS
126	AZ.AGR. BROTTO MARCELLO DI PAOLO E ALESSANDRO BROTTO		RONCHI DEI LEGIONARI
127	LUISA	EDDI	MARIANO DEL FRIULI
128	STOLFA	FORTUNATO	SGONICO

elenco dei beneficiari esclusi			
1	AZ. AGR. LA FAULA per mancata presentazione entro i termini della dichiarazione delle superfici vitate		POVOLETTO
2	VINNAIOLI Jermann rinuncia dell'azienda con nota del 22 maggio 2001 prt. 13129		FARRA D'ISONZO
3	LANGO MARINO rinuncia dell'azienda con nota del 18 maggio 2001 prt. 12898		S.FLORIANO DEL COLLIO
4	PUPPO RINO rinuncia dell'azienda con nota del 10 maggio 2001 prt. 11802		MORUZZO
5	MAURI MANUELE rinuncia dell'azienda con nota del 17 maggio 2001 prt. 12790		GORIZIA

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO:
MAURO

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 27 settembre 2001, n. 1172.

Graduatoria dei richiedenti che hanno aderito al regime di sostegno, alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi a partire dalla campagna viticola 2001-2002.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 marzo 2001, n. 069/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento concernente il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

CONSIDERATO che, nei termini previsti dal suddetto Regolamento sono state presentate complessivamente 29 domande relative ai piani di ristrutturazione e riconversione da realizzarsi a partire dalla campagna viticola 2001-2002 delle quali 20 domande sono state presentate individualmente e 9 domande sono state presentate in forma collettiva su delega di 202 singoli richiedenti;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla stesura della graduatoria dei richiedenti, formulata sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'articolo 8 del citato Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

RITENUTO di procedere in un secondo momento all'individuazione dei richiedenti inseriti in graduatoria in posizione utile per beneficiare dei finanziamenti in rapporto alle risorse economiche che si renderanno disponibili per la campagna 2001-2002;

ATTESO che i richiedenti dei piani istruiti con parere favorevole ed inseriti in graduatoria per beneficiare del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi a partire dalla campagna viticola 2001-2002, ma non finanziabili per mancanza di risorse disponibili, potranno concorrere ai sensi del comma 7 dell'articolo 8 del citato Regolamento alla successiva graduatoria;

RITENUTO altresì di elencare i nominativi dei richiedenti la cui domanda di adesione al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è stata accolta, specificando per ciascuno la motivazione dell'esclusione;

DECRETA

Art. 1

E' approvata la graduatoria dei richiedenti che hanno aderito al regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi a partire dalla campagna viticola 2001-2002, riportata nell'allegato «A» che del presente decreto fa parte integrante e sostanziale. In calce al medesimo Allegato «A» sono riportati i nominativi dei richiedenti la cui domanda di adesione al citato regime di sostegno non è stata accolta con la specificazione delle motivazioni che hanno comportato l'esclusione.

Art. 2

In rapporto alle risorse economiche che si renderanno disponibili per il finanziamento dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi a partire dalla campagna viticola 2001-2002, saranno individuati i richiedenti inseriti in graduatoria in posizione utile per beneficiare dei finanziamenti. La Direzione regionale dell'agricoltura provvederà a notificare ai suddetti richiedenti l'avvenuta o la mancata ammissione al finanziamento previsto dal regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Art. 3

I richiedenti inseriti in graduatoria che non beneficeranno dei finanziamenti previsti dal regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per mancanza di risorse disponibili, potranno concorrere alla successiva graduatoria.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 27 settembre 2001

MAURO

ALLEGATO A

GRADUATORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE PER L'ADESIONE AL REGIME DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
Campagna 2001-2002

N°	BENEFICIARI	SUPERFICIE (MQ)	SUPERFICIE PROGRESSIVA	PARTECIPANTI	CONTRIBUTO (Lire)	CONTRIBUTO PROGRESSIVO
1	Consorzio Tutela Vini DOC "Colli Orientali del Friuli"	619757	619757	9	871.040.900	871.040.900
2	Consorzio Tutela Vini DOC "Colli Orientali del Friuli"	590034	1209791	9	868.112.800	1.739.153.700
3	Unione Agricoltori della Provincia di Udine	574510	1784301	17	810.428.600	2.549.582.300
4	Anzelin Gianluca	5785	1790086	1	8.677.500	2.558.259.800
5	Petrichiutto Germano	11000	1801086	1	16.500.000	2.574.759.800
6	Fabbroni Francesco	6660	1807746	1	9.990.000	2.584.749.800
7	Croatto Pietro	22000	1829746	1	33.000.000	2.617.749.800
8	Az. Agr. Gildo di Zorzutto e C.	42490	1872236	1	62.345.000	2.680.094.800
9	Sgubin Marina	8537	1880773	1	12.805.500	2.692.900.300
10	Cernic Daria	7017	1887790	1	10.525.500	2.703.425.800
11	Coser Fabio	11470	1899260	1	14.911.000	2.718.336.800
12	Meroi Giovanni	7400	1906660	1	11.100.000	2.729.436.800
13	Skorjanc Alberto	7876	1914536	1	11.814.000	2.741.250.800
14	Terpin Floriana	5390	1919926	1	8.085.000	2.749.335.800
15	Az. Agr. A. M. M. e Mansutti Vanina	21050	1940976	1	30.535.000	2.779.870.800
16	Komjanc Alessio	27100	1968076	1	40.650.000	2.820.520.800
17	Cudicio Federico	5600	1973676	1	7.500.000	2.828.020.800
18	Bensa Silvano	7721	1981397	1	11.581.500	2.839.602.300
19	Polencic Isidoro	12130	1993527	1	17.075.000	2.856.677.300
20	Schiopetto Mario	5780	1999307	1	8.670.000	2.865.347.300
21	Az. Agr. Humar Marcello e Marino s.s.	8095	2007402	1	12.142.500	2.877.489.800
22	Sgubin Ferruccio	8283	2015685	1	12.424.500	2.889.914.300
23	Az. Agr. Midolini	102718	2118403	1	149.024.000	3.038.938.300
24	Federazione provinciale Coltivatori Diretti PN	1000000	3118403	56	1.240.963.600	4.279.901.900
25	Federazione regionale Coltivatori Diretti del FVG	998154	4116557	53	1.233.979.800	5.513.881.700
26	Unione Agricoltori della Provincia di Udine	663815	4780372	8	847.853.500	6.361.735.200
27	Consorzio Tutela Vini DOC "Friuli Grave"	571722	5352094	16	658.127.700	7.019.862.900
28	Unione Agricoltori della Provincia di Udine	370412	5722506	16	457.796.400	7.477.659.300
29	Consorzio Tutela Vini DOC "Isonzo del Friuli"	367538	**6090044**	17	444.446.000	**7.922.105.300**

ELENCO DEI BENEFICIARI ESCLUSI DAL REGIME DI SOSTEGNO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA 2001-2002

N°	BENEFICIARI	SUPERFICIE (MQ)	MOTIVAZIONE
1	Tenuta di Angoris S.p.A.	10000	presentazione dell' istanza dopo il termine di scadenza
2	Castellarin Argo Atal	23005	mancato inizio dei lavori nella campagna 2001/2002

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO:
MAURO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 6 settembre 2001, n. 403.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2007 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale denominata «Isola Dossi» nel Comune di Grado.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 26 aprile 2001 dal sig. Turco Marco, nato a Grado (Gorizia) il 27 giugno 1945, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata «Isola Dossi»;

VISTO il verbale di data 5 settembre 2001 del tecnico del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo individuale, denominata «Isola Dossi», avente una superficie di ettari 224.97.06, di cui ettari 222.58.78 di superficie agro-silvo-pastorale, insiti nella Riserva di caccia di Grado;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria «Isola Dossi», di tipo individuale, con sede legale nel Comune di Grado, loc. Dossi, legalmente rappresentata dal sig. Turco Marco, nato a Grado (Gorizia) il 27 giugno 1945.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 224.97.06 di cui 222.58.78 di superficie agro-silvo pastorale.

3. il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 5 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

c) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

d) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

e) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

f) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

h) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 6 settembre 2001

FABBRO

ALLEGATO A

Azienda faunistico-venatoria
«ISOLA DOSSI»

(scala 1:25.000)

N.B. il presente perimetro ha carattere indicativo

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 12 settembre 2001, n. 404.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo denominata «La Marcorina» nel Comune di San Canzian d'Isonzo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 27 aprile 2001 dal sig. Lorenzon Enzo, nato a Ponte di Piave (Treviso) il 30 luglio 1949, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata «La Marcorina»;

VISTO il verbale di data 10 settembre 2001 predisposto dal tecnico del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «La Marcorina», avente una superficie di ettari 189.59.00, insiti nella Riserva di caccia di S. Canzian d'Isonzo;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria «La Marcorina», di tipo associativo, con sede legale nel comune di San Canzian D'Isonzo, via Ca' del Bosco, n. 6, legalmente rappresentata dal sig. Lorenzon Enzo, nato a Ponte di Piave (Treviso) il 30 luglio 1949.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 189.59.00 di cui 0.14.00 ettari inclusi coattivamente.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'Azienda è di 6 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 186.61.51, a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato del decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

j) per mancata iscrizione dell'azienda faunistico-venatoria alla C.C.I.A.A., entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 12 settembre 2001

FABBRO

ALLEGATO A

Azienda faunistico-venatoria
“LA MARCORINA”

(scala 1:25.000)

N.B. Il presente perimetro ha carattere indicativo

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 12 settembre 2001, n. 405.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo denominata «Consorzio per l'azienda faunistico-venatoria Pradiziolo UD 86» nel Comune di Cervignano del Friuli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 29 dicembre 2000 dalla signora Bortolotto Sarcinelli Elisabetta, nata a Trieste il 3 aprile 1964, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata «Consorzio per l'Azienda faunistico-venatoria Pradiziolo UD 86»;

VISTO il verbale di data 12 settembre 2001 predisposto dal tecnico del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «Consorzio per l'Azienda faunistico-venatoria Pradiziolo UD 86», avente una superficie di ettari 242.87.05, insiti nella Riserva di caccia di Cervignano del Friuli;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria «Consorzio per l'Azienda faunistico-venatoria Pradiziolo UD 86», di tipo associativo, con sede legale nel comune di Cervignano del Friuli, Ca' Bolani, loc. Pradiziolo, legalmente rappresentata dalla signora Bortolotto Sarcinelli Elisabetta, nata a Trieste il 3 aprile 1964.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 242.87.05.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 8 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;
b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 239.71.82, a spazi naturali permanenti;
c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;
d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;
e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;
g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;
h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;
i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;
j) per mancata iscrizione dell'azienda faunistico-venatoria alla C.C.I.A.A., entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;
b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;
c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 12 settembre 2001

FABBRO

ALLEGATO A

Azienda faunistico-venatoria
"CONSORZIO PER L'AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA
PRADIZOLO UD 86"

(scala 1:25.000)

N.B. Il perimetro ha carattere indicativo

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 17 settembre 2001, n. 406.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale denominata «Annia Malisana» nei Comuni di Torviscosa e Terzo d'Aquileia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 30 aprile 2001 dal sig. Andretta Renato, nato a Tombolo (Padova) il 22 febbraio 1942, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata «Annia Malisana»;

VISTO il verbale di data 11 settembre 2001 predisposto dal tecnico del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria denominata «Annia Malisana», avente una superficie di ettari 2323.39.76, insiti nella Riserva di caccia di Torviscosa e Terzo d'Aquileia;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria «Annia Malisana», di tipo individuale, con sede legale nel comune di Torviscosa, via Longarate, 1 fraz. Malisana, legalmente rappresentata dal sig. Andretta Renato, nato a Tombolo (Padova) il 22 febbraio 1942.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 2323.39.76.

3. il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 52 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 2305.29.12, a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 17 settembre 2001

FABBRO

ALLEGATO A

Azienda faunistico-venatoria
"ANNIA MALISANA"
(scala 1:33.333)

N.B. il presente perimetro ha carattere indicativo

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA 17 settembre 2001, n. 408.

Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 10, comma 1. Autorizzazione fino al 31 marzo 2006 dell'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo denominata «San Gallo UD 34» nei Comuni di Bagnaria Arsa e Cervignano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, riguardante la gestione e l'esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con D.P.G.R. il 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres;

VISTA la richiesta di autorizzazione presentata in data 30 aprile 2001 dal sig. Bianchini Aurelio, nato a Trieste 19 maggio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'azienda faunistico-venatoria denominata «San Gallo UD 34»;

VISTO il verbale di data 13 settembre 2001 predisposto dal tecnico del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria con il quale si propone l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria, di tipo associativo, denominata «San Gallo UD 34» avente una superficie di ettari 147.55.45, insiti nella Riserva di caccia di Bagnaria Arsa, Cervignano;

PRESO ATTO della preposizione al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria deliberata dalla Giunta regionale in data 14 aprile 2000;

DECRETA

1. E' autorizzata fino al 31 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria «San Gallo UD 34», di tipo associativo, con sede legale nel Comune di Strassoldo, via San Gallo, 12, legalmente rappresentata dal sig. Bianchini Aurelio, nato a Trieste 19 maggio 1958.

2. L'azienda faunistico-venatoria, individuata nell'allegato A, ha una superficie di ettari 147.55.45 di cui 2.31.04 ettari inclusi coattivamente.

3. Il numero massimo di cacciatori che possono esercitare annualmente l'attività venatoria in forma continuativa all'interno dell'azienda è di 5 unità.

4. L'attività venatoria 2001-2002 può essere avviata solamente dopo che sarà pervenuta al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'azienda faunistica attestante l'avvenuta tabellazione del comprensorio aziendale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.

5. L'autorizzazione è revocata:

a) se il legale rappresentante dell'azienda non risulta iscritto, entro un anno dall'autorizzazione, nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, comma 2, legge regionale del 31 dicembre 1999 n. 30;

b) se l'azienda non destina entro un anno dall'autorizzazione almeno il venti per cento del territorio agro-silvo-pastorale, di ettari 145.34.45, a spazi naturali permanenti;

c) per il mancato versamento della tassa di concessione annuale, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del sopracitato decreto del Presidente della Giunta regionale;

d) per la mancata annotazione, negli appositi registri, delle persone invitate all'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della vigente normativa in materia, nel rilascio degli inviti;

e) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se rimosse, non vengano prontamente ripristinate;

f) quando l'azienda non si conformi alla pianificazione faunistico-venatoria ed agli indirizzi dei competenti organi di settore;

g) se entro il 30 aprile di ogni anno l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, fotocopia dei verbali relativi all'immissione di fauna effettuate dal 1° febbraio al 31 agosto;

h) se entro il 30 aprile di ogni anno, l'azienda faunistica non trasmette al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria l'elenco dei cacciatori proprietari, quello dei cacciatori titolari di permesso annuale e quello dei cacciatori invitati;

i) se l'azienda non impegna l'eventuale utile di bilancio per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna;

j) per mancata iscrizione dell'azienda faunistico-venatoria alla C.C.I.A.A., entro un anno dalla data del presente decreto.

6. L'autorizzazione decade se:

a) allo scadere del periodo di tempo per il quale è stata rilasciata, l'azienda non provvede a chiederne il rinnovo almeno centottanta giorni prima della scadenza;

b) la richiesta di rinnovo non viene accolta;

c) vengono effettuate immissioni di fauna dal 1° settembre al 31 gennaio.

Il presente decreto autorizzativo verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 17 settembre 2001

FABBRO

ALLEGATO A

Azienda faunistico-venatoria
"SAN GALLO UD 34"

(scala 1:25.000)

N.B. Il presente perimetro ha carattere indicativo

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 17 settembre 2001, n. EST. 976-D/ESP/4573. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico, da parte del Comune di Treppo Grande, per la realizzazione dei lavori di costruzione opere fognarie in località Zeglianutto, 11° lotto.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Treppo Grande è autorizzata a corrispondere ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare totalmente e parzialmente, mediante costituzione coattiva di servitù di scarico, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Treppo Grande

1) Foglio 5, mappale 1505 (ex 300/a) di are 12,65
da asservire: mq. 20
in natura: prato

Foglio 5, mappale 1506 (ex 300/b) di are 0,45
da espropriare: mq. 45

indennità:
mq. 20 x L./mq 1.700 x 0,25 = L. 8.500
Onere pozzetto, a corpo L. 5.000
mq. 45 x L./mq 1.700 = L. 76.500

Sommano L. 90.000
(euro 46,48)

Ditta catastale: Rizzotti Erto nato a Treppo Grande il 4 novembre 1931, proprietario (Partita n. 3994).

Ditta attuale: Billotta Raffaella nata a Cortale (Catanzaro) il 20 ottobre 1939, proprietaria per 1/3; Rizzotti Maurizio nato a Neuchatel (Svizzera) l'11 maggio 1963, proprietario per 1/3; Rizzotti Annamaria nata a Neuchatel (Svizzera) il 25 maggio 1971, proprietaria per 1/3.

2) Foglio 3, mappale 285
da asservire: mq. 75
in natura: accesso carraio
indennità: mq. 75 x L./mq 3.000 x 0,25 = L. 56.250
Onere pozzetto, a corpo L. 16.000

Sommano L. 72.250
(euro 37,31)

Ditta: Gerussi Benita nata a Treppo Grande il 18 febbraio 1955, proprietario (Partita n. 1/E.U.).

3) Foglio 5, mappale 329 di are 1,50
da asservire: mq. 14
in natura: pollaio
indennità: mq. 14 x L./mq 3.000 x 0,25 = L. 10.500
(euro 5,42)

Ditta: Fasiolo Maria nata a Treppo Grande il 20 settembre 1924, usufruttuaria per 1/2; Gerussi Benito nato a Treppo Grande il 28 novembre 1925, proprietario (Partita n. 3257).

4) Foglio 5, mappale 307 di are 15,60
da asservire: mq. 50
in natura: prato
indennità: mq. 50 x L./mq 1.700 x 0,25 = L. 21.250
(euro 10,97)

Ditta catastale: Fasiolo Angela nata a Treppo Grande il 3 novembre 1922, proprietaria per 45/360; Fasiolo Cidalia nata a Treppo Grande il 21 agosto 1914, proprietaria per 45/360; Fasiolo Dennis nato a Udine il 5 novembre 1971, proprietario per 7/432; Fasiolo Domitilla nata a Treppo Grande il 22 luglio 1911, proprietaria per 45/360; Fasiolo Evelina nata a Treppo Grande il 12 luglio 1948, proprietaria per 18/432; Fasiolo Gabriella nata a Treppo Grande il 10 luglio 1950, proprietaria per 9/360; Fasiolo Gianni nato a Treppo Grande il 3 giugno 1952, proprietario per 9/360; Fasiolo Ida Anna nata a Treppo Grande l'1 novembre 1940, proprietaria per 9/360; Fasiolo Lino nato a Treppo Grande il 18 agosto 1905, proprietario per 45/360; Fasiolo Maria nata a Treppo Grande il 3 luglio 1920, proprietaria per 45/360; Fasiolo Nereo nato a Treppo Grande il 28 maggio 1946, proprietario per 18/432; Fasiolo Noemi nata a Treppo Grande il 12 agosto 1907, proprietaria per 45/360; Fasiolo Renata nata a Treppo Grande il 10 febbraio 1947, proprietaria per 9/360; Fasiolo Sara nata a Gemona del Friuli il 20 luglio 1981, proprietaria per 7/432; Fasiolo Silvana nata a Chiuro (Sondrio) il 27 ottobre 1937, proprietaria per 9/360; Razza Lorena nata a Treppo Grande il 12 aprile 1952, proprietaria per 10/1080 (Partita n. 4570).

Ditta attuale: Fasiolo Maria nata a Treppo Grande il 3 luglio 1920, proprietaria.

5) Foglio 5, mappale 1422 di are 19,85
da asservire: mq. 50
in natura: seminativo
indennità: mq. 50 x L./mq. 3.000 x 0,25 = L. 37.500
(euro 19,37)

Ditta: Fasiolo Aurelio nato a Treppo Grande il 29

settembre 1951, proprietario per 1/3; Fasiolo Luisa nata a Treppo Grande il 18 marzo 1943, proprietaria per 1/3; Fasiolo Nadia nata a Treppo Grande il 4 marzo 1947, proprietaria per 1/3 (Partita n. 4375).

6) Foglio 5, mappale 1426 di are 14,09
da asservire: mq. 40
in natura: prato
indennità: mq. 40 x L./mq. 1.700 x 0,25 = L. 17.000
Onere pozzetto, a corpo L. 5.000

Sommano L. 22.000
(euro 11,36)

Ditta: Fasiolo Dennis nato a Udine il 5 novembre 1971, proprietario per 90/324; Fasiolo Sara nata a Gemona del Friuli il 20 luglio 1981, proprietaria per 90/324; Razza Lorena nata a Treppo Grande il 12 aprile 1952, proprietaria per 144/324 (Partita n. 4828).

7) Foglio 5, mappale 359 di are 5,43
da asservire: mq. 95
in natura: seminativo
indennità: mq. 95 x L./mq. 3.000 x 0,25 = L. 71.250
(euro 36,80)

Ditta: Cucchiaro Miranda, nata a Magnano in Riviera il 12 dicembre 1948, per i propri diritti; Fasiolo Nereo nato a Treppo Grande il 28 maggio 1946, per i propri diritti; coniugi in comunione legale (Partita n. 4451).

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 17 settembre 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 settembre 2001, n. EST. 982-D/ESP/4582. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Sedegliano, per i lavori di realizzazione della viabilità comunale - via Maggiore. Rettifica del decreto n. EST.674-D/ESP/4582 del 20 giugno 2001.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Il punto 2 dell'articolo 1 del decreto n. EST.674-D/ESP/4582 del 20 giugno 2001 è rettificato come segue:

Comune di Sedegliano - Provincia di Udine

2) P.C. 1180, foglio 37, mappale 1346, di mq. 13,20,
superficie da espropriare: mq. 73,
in natura: terra battuta mista ad erba,
indennità: R.D.: L./ mq. 0
1/2 x mq. 73 x (Valore Venale L./mq. 40.000 + 10 x R.D. L./mq. 0) = L. 1.460.000
L. 1.460.000 - 40%= L. 876.000
(euro 452,24)

Ditta catastale: Valoppi Giuseppe nato il 23 dicembre 1944 a Sedegliano (Udine), propr. per 500/1000, Venier Lida, nata il 12 maggio 1946 a Sedegliano (Udine), propr. per 500/1000.

Trieste, 19 settembre 2001

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2001, n. 2328.

Legge regionale 4/2001, articolo 7, comma 56. Approvazione Bando contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo 7, comma 55, della legge regionale 4/2001 a causa del fermo pesca bellico, ai commercianti di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, ai mercati ittici, alle attività manifatturiere e di facchinaggio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2 bis del decreto legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti a favore del settore della pesca, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1999, n. 405;

CONSIDERATO che il decreto n. 312/1999 ha stanziato fondi pari a lire 31 miliardi tra le Regioni adriatiche per il settore distributivo, a copertura delle perdite causate dal fermo pesca bellico durante la guerra nella ex Jugoslavia;

CONSIDERATO ALTRESI' che alla nostra Regione sono stati assegnati fondi per lire 2.503.446.000 con decreto del Direttore generale del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 25 febbraio 2000;

VISTO l'articolo 7, comma 55, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito con modificazioni della legge n. 405/1999, contributi «una tantum» a titolo di indennizzo a favore dei com-

mercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, a parziale copertura delle perdite derivanti ai medesimi soggetti dal fermo pesca bellico in Adriatico;

VISTO l'articolo 7, comma 56, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, il quale stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione e su proposta dell'Assessore al Commercio e Turismo, determina le modalità di presentazione delle domande di concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 55, nel limite degli interventi «de minimis» e che gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del commercio della Direzione del commercio e del turismo;

VISTA la relazione esplicativa che illustra il modus operandi e l'iter attuativo necessario per procedere alla concessione dell'indennizzo sopra evidenziato;

RITENUTO di adottare a tal fine, apposito Bando per l'individuazione dei termini e modalità di presentazione delle domande;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bando allegato facente parte integrante della presente deliberazione, concernente i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributi «una tantum» a titolo di indennizzo, a favore dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, a parziale copertura delle perdite derivanti ai medesimi soggetti dal fermo pesca bellico in Adriatico;
- la spesa di lire 2.503.446.000, farà carico al cap. 9152 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;
- di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

BANDO

Contributi «una tantum» a titolo di indennizzo al settore commerciale di prodotti ittici a parziale copertura delle perdite derivanti dal fermo pesca bellico (4 giugno-31 agosto 1999) legge regionale n. 4/2001, articolo 7, comma 55.

1) Localizzazione degli interventi

Territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2) Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi di cui al presente bando i seguenti soggetti con sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia attivi in data antecedente al 31 maggio 1999 ed accreditati nei mercati ittici della Regione Friuli-Venezia Giulia:

a) Mercati ittici alla produzione, a gestione comunale, mista, privata;

b) Imprese manifatturiere della lavorazione del pesce e dei servizi operanti all'interno dei mercati ittici;

c) Imprese di commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche, di prodotti ittici freschi dell'Adriatico.

Non sono accoglibili le domande degli operatori che hanno iniziato l'attività di commercio successivamente alla data del 31 maggio 1999 in quanto il fermo pesca bellico riguarda il periodo dal 4 giugno al 31 agosto 1999.

3) Requisiti per l'ammissione a contributo

a) Per i soggetti di cui alla lettera a) del punto 2) (mercati ittici):

- Calo del volume d'affari della produzione ittica di prodotti freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi ricavabile dai documenti contabili dell'anno 1999 rispetto al volume d'affari dell'anno 1998;

b) Per i soggetti di cui alla lettera b) del punto 2) (imprese manifatturiere e di servizi):

- operatività nei mercati ittici con i requisiti di cui alla precedente lettera a).

c) Per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 2) (imprese commerciali):

1. Imprese di commercio all'ingrosso e al dettaglio (sede fissa o su aree pubbliche) accreditate nei mercati ittici della Regione con volume di affari ai fini I.V.A. relativo al 1998 uguale o inferiore a lire 400.000.000 (quattrocento milioni) elevabile di ulteriori lire 50.000.000 (cinquanta milioni), escluso il titolare, per ogni dipendente, socio collaboratore e familiare coadiuvante iscritti all'I.N.P.S. per tutto il periodo gennaio-dicembre 1998:

   a) n. 100 acquisti (vedi punto 6) in date diverse di prodotti ittici freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi effettuati presso i mercati ittici dell'Adriatico risultanti da valida documentazione contabile (fatture).

Più fatture riportanti la stessa data saranno considerate come un solo acquisto.

2. Imprese di commercio all'ingrosso e al dettaglio (sede fissa o su aree pubbliche) con volume di affari ai fini I.V.A. relativo al 1998 superiore a lire 400.000.000 (quattrocento milioni) elevabile di ulteriori lire 50.000.000 (cinquanta milioni), escluso il titolare, per ogni dipendente, socio collaboratore e familiare coadiuvante iscritti all'I.N.P.S. per tutto il periodo gennaio-dicembre 1998:

   a) n. 100 acquisti (vedi punto 6) in date diverse di prodotti ittici freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi effettuati presso i mercati ittici dell'Adriatico risultanti da valida documentazione contabile (fatture).

      Più fatture riportanti la stessa data saranno considerate come un solo acquisto.

   b) Calo del volume di affari di prodotti ittici freschi dell'Adriatico (esclusi i molluschi bivalvi) ricavabile dai corrispettivi giugno-agosto 1999 rispetto all'analogo periodo anno 1998.

Nel caso di attività mista di dettaglio e di ingrosso, può essere presentata una sola domanda.

4) Risorse disponibili

L'importo destinato alla Regione Friuli-Venezia Giulia è pari a lire 2.503.446.000.

5) Entità dell'indennizzo

L'indennità, nei limiti degli interventi «de minimis», sarà assegnata in relazione al numero effettivo e non superiore a dieci degli addetti dei mercati e delle imprese ammissibili in regola con i contributi previdenziali obbligatori durante il periodo del fermo pesca bellico.

Gli addetti considerabili ai fini del calcolo del contributo con un limite massimo di dieci sono i seguenti:

- i dipendenti a tempo pieno;
- i dipendenti a tempo parziale rapportati all'orario di riferimento contrattuale;
- i titolari, i soci collaboratori e i familiari coadiuvanti, iscritti all'I.N.P.S.

L'indennità riferita agli addetti non può comunque superare lire 200.000 (duecentomila) giornaliere per un numero di 75 giornate.

I dipendenti non in carico per tutto il periodo del fermo pesca bellico saranno considerati in quota parte.

L'indennità viene ripartita con le seguenti modalità:

Fascia A

a) mercati ittici (punto 2) - lettera a)) e relative imprese di servizi operanti all'interno dei mercati (punto 2) lettera b));

b) imprese di commercio (punto 3) - lettera c).2) con 100 acquisti e calo del volume di affari di prodotti ittici freschi dell'Adriatico (esclusi i molluschi bivalvi) ricavabile dai corrispettivi giugno/agosto 1999 superiore o uguale al 10% rispetto all'analogo periodo del 1998:

Indennità giornaliera pari a lire 120.000 (centoventimila).

Fascia B

Imprese di commercio (punto 3) - lettera c).2) con 100 acquisti e calo del volume di affari di prodotti ittici freschi dell'Adriatico (esclusi i molluschi bivalvi) ricavabile dai corrispettivi giugno/agosto 1999 rispetto all'analogo periodo del 1998:

Indennità giornaliera pari a lire 100.000 (centomila).

Fascia C

Tutti gli altri soggetti ammissibili con le caratteristiche non ricomprese nella Fascia A e nella Fascia B nonché le imprese che hanno iniziato l'attività dal 1° settembre 1998:

Indennità giornaliera pari a lire 80.000 (ottantamila).

In relazione al numero dei soggetti ammessi, le indennità sopra indicate potranno essere rimodulate, in aumento o in diminuzione, proporzionalmente alla disponibilità finanziaria assegnata.

6) Acquisti dei prodotti ittici (per commercio all'ingrosso e al dettaglio)

Gli acquisti dei prodotti ittici freschi dell'adriatico esclusi i molluschi bivalvi da considerare sono:

- per gli operatori già attivi dal 1° gennaio 1998, quelli effettuati in tutto l'anno 1998;
- per gli operatori che hanno iniziato la loro attività di commercio tra il mese di gennaio e maggio 1998, quelli effettuati nell'arco di 12 mesi tra il 1998 e il 1999 dall'inizio dell'attività;
- per gli operatori che hanno iniziato la loro attività successivamente al mese di maggio 1998, quelli riferiti al periodo giugno 1998-31 maggio 1999 proporzionalmente al numero di mesi effettivi di attività svolta.

7) Presentazione domanda

I soggetti beneficiari devono far pervenire, la domanda (allegati A - B - C) alla Regione Friuli-Venezia Giulia - Servizio commercio - viale Miramare 19 - 34135 Trieste per il tramite del Mercato Ittico di competenza entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, al fine del rispetto

del termine suddetto, farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Le dichiarazioni attestanti i requisiti previsti per l'ammissione ai contributi sono rilasciate nella consapevolezza della responsabilità penale prevista ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi.

Le domande presentate o inviate fuori dal termine previsto, non sono accoglibili.

I dati riportati nelle domande sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996, esclusivamente per tale scopo.

8) Revoche

Il contributo di cui al presente bando verrà revocato qualora, a seguito degli accertamenti (verifiche) da parte degli uffici preposti, risultino false dichiarazioni o documentazione contraffatte o non veritiere.

La revoca comporta, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000, la restituzione dei benefici eventualmente concessi maggiorati degli interessi.

La Regione può eseguire ispezioni ovvero convocare presso i propri uffici i beneficiari al fine di una verifica di quanto dichiarato.

ALLEGATO A

BOLLO

(MERCATI ITTICI)

LEGGE REGIONALE N.4/2001 - ART.7 COMMA 55
CONTRIBUTI UNA TANTUM A TITOLO DI INDENIZZO A FAVORE DEI COMMERCIANTI
ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI,
NONCHÉ DEGLI ADDETTI AI MERCATI DEGLI STESSI PRODOTTI
NELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE DELLA LAVORAZIONE DEL PESCE E DI FACCHINAGGIO

Alla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo – Servizio del Commercio (domanda in bollo) – Viale Miramare 19 – 34135 Trieste

IL SOTTOSCRITTO ______________________________

IN QUALITÀ DI ______________________________

DEL MERCATO ITTICO ______________________________

CON SEDE LEGALE VIA ______________________________

CITTÀ ______________________________ PROVINCIA ______________

TELEFONO ______________________ C.F./P.IVA ______________________

FA ISTANZA

PER L'INDENNIZZO DA INTESTARE A ______________________

______________________________ CON ACCREDITO SUL C/C PRESSO LA BANCA

______________________________ ABI __________ CAB __________

A PARZIALE COPERTURA DELLE PERDITE SUBITE PER LA DURATA DEL FERMO BELLICO 04.06.1999 / 31.08.1999.

A TAL FINE DICHIARA NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA RESPONSABILITA' PENALE A CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R.445 DEL 28 DICEMBRE 2000, QUANTO SEGUE:

1) VOLUME D'AFFARI PRODUZIONE ITTICA DI PRODOTTI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI MOLLUSCHI BIVALVI) ANNO 1999 ______________
2) VOLUME D'AFFARI PRODUZIONE ITTICA DI PRODOTTI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI MOLLUSCHI BIVALVI) ANNO 1998 ______________

3) ADDETTI AL MERCATO

a) DIPENDENTI DIRETTI:

1. A TEMPO PIENO N. _________

2. A TEMPO PARZIALE N. _________ PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ________

b) IMPRESE MANIFATTURIERE E DI SERVIZI CHE OPERANO NEL MERCATO:

DENOMINAZIONE ____;
SEDE ____;
ADDETTI A TEMPO PIENO N. ___________;
ADDETTI A TEMPO PARZIALE N. ___________ - PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ___________ .

DENOMINAZIONE ____;
SEDE ____;
ADDETTI A TEMPO PIENO N. ___________;
ADDETTI A TEMPO PARZIALE N. ___________ - PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ___________

TOTALE DEGLI ADDETTI A CARICO DEL MERCATO ITTICO NEL PERIODO DEL FERMO PESCA BELLICO PER I QUALI SI CHIEDE L'INDENNIZZO, COME DA MODELLO 1, SONO:

- A TEMPO PIENO N._________
- A TEMPO PARZIALE N._________ - PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A _________

DATA *FIRMA*

_______________ ______________________________

informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

gf/Fermo pesca/allegato A – mercati ittici

ALLEGATO B

BOLLO

(IMPRESE MANIFATTURIERE E DI SERVIZI OPERANTI NEI MERCATI ITTICI)

LEGGE REGIONALE N.4/2001 - ART.7 COMMA 55
CONTRIBUTI UNA TANTUM A TITOLO DI INDENIZZO A FAVORE DEI COMMERCIANTI
ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI,
NONCHÉ DEGLI ADDETTI AI MERCATI DEGLI STESSI PRODOTTI
NELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE DELLA LAVORAZIONE DEL PESCE E DI FACCHINAGGIO

Alla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo – Servizio del Commercio (domanda in bollo) – Viale Miramare 19 – 34135 Trieste

IL SOTTOSCRITTO ____________________

IN QUALITÀ DI ____________________

DELL'IMPRESA ____________________

CON SEDE LEGALE VIA ____________________

CITTÀ ____________________ PROVINCIA ________

TELEFONO ____________ C.F./P.IVA ____________

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE N. ________ DEL ________ C/O C.C.I.A.A. DI ________

FA ISTANZA

PER OTTENERE L'INDENNIZZO DA INTESTARE A ____________________

____________________ CON ACCREDITO SUL C/C PRESSO LA BANCA

____________________ ABI ________ CAB ________

A PARZIALE COPERTURA DELLE PERDITE SUBITE PER LA DURATA DEL FERMO BELLICO 04.06.1999 / 31.08.1999.

A TAL FINE DICHIARA NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA RESPONSABILITA' PENALE A CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R.445 DEL 28 DICEMBRE 2000, QUANTO SEGUE:

1) DI SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI ____________________

PRESSO I SEGUENTI MERCATI ITTICI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA :

DENOMINAZIONE ____________________

SEDE – VIA ____________________

CITTÀ ____________________ PROVINCIA ____________

ADDETTI A TEMPO PIENO N. ________

ADDETTI A TEMPO PARZIALE N. ________ - PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ________

DENOMINAZIONE ____________________

SEDE – VIA ____________________

CITTÀ ____________________ PROVINCIA ____________

ADDETTI A TEMPO PIENO N. ________

ADDETTI A TEMPO PARZIALE N. ________ - PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ________

DENOMINAZIONE ____________________

SEDE – VIA ____________________

CITTÀ ____________________ PROVINCIA ____________

ADDETTI A TEMPO PIENO N. ________

ADDETTI A TEMPO PARZIALE N. ________ - PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ________

TOTALE DEGLI ADDETTI A CARICO DELLA PRESENTE IMPRESA NEL PERIODO DEL FERMO PESCA BELLICO PER I QUALI SI CHIEDE L'INDENNIZZO, COME DA MODELLO 1, SONO:

- A TEMPO PIENO N.__________
- A TEMPO PARZIALE N.__________ - PER UN N. MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A __________

2) I MERCATI ITTICI DI CUI AL PUNTO 1) NON HANNO FATTO ISTANZA PER OTTENERE L'INDENNITÀ PER IL PERSONALE DELLA SCRIVENTE IMPRESA.

DATA *FIRMA*

__________________ ____________________

informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

gf/Fermo pesca/allegato B – imprese manifatturiere e di servizi

ALLEGATO C

BOLLO

(IMPRESE DI COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI)

LEGGE REGIONALE N.4/2001 - ART.7 COMMA 55
CONTRIBUTI UNA TANTUM A TITOLO DI INDENIZZO A FAVORE DEI COMMERCIANTI
ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI,
NONCHÉ DEGLI ADDETTI AI MERCATI DEGLI STESSI PRODOTTI
NELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE DELLA LAVORAZIONE DEL PESCE E DI FACCHINAGGIO

Alla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo – Servizio del Commercio
(domanda in bollo) Viale Miramare n.19 – 34135 Trieste

IL SOTTOSCRITTO ____

IN QUALITÀ DI ____

DELLA IMPRESA ____

CON SEDE LEGALE VIA ____

CITTÀ ______________________________ PROVINCIA __________

TELEFONO ____________________ C.F./P.IVA ____________________

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE N. __________ DEL ____________________

C/O C.C.I.A.A. DI ____

ATTIVITÀ DI COMMERCIO: ☐ *DETTAGLIO* ☐ *INGROSSO* (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

FA ISTANZA

PER OTTENERE L'INDENNIZZO A PARZIALE COPERTURA DELLE PERDITE SUBITE PER LA DURATA DEL FERMO BELLICO 04.06.1999 / 31.08.1999 CON ACCREDITO SUL C/C PRESSO LA BANCA ______________________________ABI__________CAB______________

A TAL FINE DICHIARA NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA RESPONSABILITA' PENALE A CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R.445 DEL 28 DICEMBRE 2000, QUANTO SEGUE:

COMPILARE SOLO IL RIQUADRO CHE INTERESSA

1A) PER LE IMPRESE CON FATTURATO 1998 UGUALE O INFERIORE A L.400.000.000 (QUATTROCENTO MILIONI) ELEVABILI DI L.50.000.000 (CINQUANTA MILIONI), ESCLUSO IL TITOLARE, PER OGNI DIPENDENTE, SOCIO COLLABORATORE E FAMILIARE COADIUVANTE ISCRITTI ALL'INPS PER TUTTO IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 1998

a) DI ESSERE ACCREDITATO NEL MERCATO ITTICO DI ____________________

b) IL VOLUME DI AFFARI AL NETTO DI IVA RELATIVO AL 1998 È STATO PARI A L. _______________

c) LE FATTURE DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI) RILASCIATE NEI MERCATI ITTICI DELL'ADRIATICO SONO QUELLE ELENCATE NEL MODELLO 2 ALLEGATO, PARI A N.____________________________

(N.B.: SONO VALIDE SOLO LE FATTURE RILASCIATE IN GIORNI DIVERSI)

1B) PER LE IMPRESE CON FATTURATO 1998 SUPERIORE O UGUALE A L.400.000.000 (QUATTROCENTO MILIONI) ELEVABILI DI L.50.000.000 (CINQUANTA MILIONI), ESCLUSO IL TITOLARE, PER OGNI DIPENDENTE, SOCIO COLLABORATORE E FAMILIARE COADIUVANTE ISCRITTI ALL'INPS PER TUTTO IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 1998 E PER LE IMPRESE ALL'INGROSSO

a) DI ESSERE ACCREDITATO NEL MERCATO ITTICO DI ____________________

b) IL VOLUME DI AFFARI AL NETTO DI IVA RELATIVO AL 1998 È STATO PARI A L. _______________

c) LE FATTURE DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI) RILASCIATE NEI MERCATI ITTICI DELL'ADRIATICO SONO QUELLE ELENCATE NEL MODELLO 2 ALLEGATO, PARI A N.____________________________

(N.B.: SONO VALIDE SOLO LE FATTURE RILASCIATE IN GIORNI DIVERSI)

d) IL VOLUME DI AFFARI AL NETTO DI IVA RICAVABILE DAL LIBRO DEI CORRISPETTIVI AI PRODOTTI ITTICI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI) E RELATIVO AL PERIODO *GIUGNO / AGOSTO 1998* È STATO PÀRI A L. ______________________________ E AL PERIODO *GIUGNO / AGOSTO 1999* È STATO PARI A L. __________________________________

N.B.: *COLORO CHE HANNO USUFRUITO DELLA ELEVAZIONE DEL LIMITE DI L.400.000.000 (QUATTROCENTO MILIONI) RELATIVO AL VOLUME DI AFFARI ANNO 1998 - QUADRO 1A) E 1B) – CON DICHIARAZIONE FIRMATA, DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA, DEVONO INDICARE GLI ESTREMI (NOME, COGNOME, QUALIFICA, N. ISCRIZIONE INPS) DEGLI ALTRI SOCI COLLABORATORI (OLTRE AL TITOLARE), DIPENDENTI E FAMILIARI COADIUVANTI ISCRITTI ALL'INPS PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 1998*

1C) PER LE IMPRESE CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 1998

SI DICHIARA, INOLTRE, CHE L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI HA AVUTO INIZIO IN DATA ______________________________ E CHE I DATI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI PESCE E AL FATTURATO SOPRA INDICATI SONO RISPONDENTI A QUANTO PREVISTO DEI CRITERI DEL PRESENTE BANDO, ED IN PARTICOLARE AI PUNTI 3) E 6).

2) IL TOTALE DEGLI ADDETTI (COMPRENDENTE: TITOLARE, SOCI COLLABORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI E DIPENDENTI) A CARICO DELLA PRESENTE IMPRESA NEL PERIODO DEL FERMO PESCA BELLICO PER I QUALI SI CHIEDE L'INDENNIZZO, COME DA MODELLO 1, SONO:

- A TEMPO PIENO N.________
- A TEMPO PARZIALE N.________ PER UN NUMERO MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ________

3) IL NUMERO DELLE FATTURE RIPORTATE NEL MODELLO 2 È PARI A ___________E LE STESSE SONO RELATIVE AD ACQUISTI DI PESCE FRESCO DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI).

DATA ________________________ *FIRMA* ________________________________

informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

gf/Fermo pesca/allegato C – imprese di commercio

FACSIMILE

(IL PRESENTE MODELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME TRACCIA PER L'ELENCO DEGLI ADDETTI O PUÒ ESSERE COMPILATO DIRETTAMENTE, PROVVEDENDO A FOTOCOPIARLO)

MODELLO "1"

ELENCO ADDETTI

(TITOLARI, SOCI COLLABORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI, DIPENDENTI)

NOME E COGNOME	QUALIFICA	CODICE FISCALE	MESI*		
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A
			G	L	A

* BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AI MESI (G=GIUGNO; L=LUGLIO; A= AGOSTO) IN CUI L'ADDETTO RISULTA IN REGOLA CON I CONTRIBUTI PREVEDENZIALI OBBLIGATORI.

informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DATA FIRMA

____________________ ____________________

gf/Fermo pesca/modello 1

FACSIMILE

(IL PRESENTE MODELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME TRACCIA PER L'ELENCO DELLE FATTURE O PUÒ ESSERE COMPILATO DIRETTAMENTE, PROVVEDENDO A FOTOCOPIARLO)

MODELLO "2"

ELENCO FATTURE DEI MERCATI ITTICI DELL'ADRIATICO

N. PROG.	N. FATTURA	DATA	MERCATO DI

informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DATA FIRMA

______________ ______________

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2001, n. 2881.

Legge 164/1992, articolo 16, punto 5, lettera a) e lettera b). Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. Determinazione delle rese medie unitarie indicative D.O.C. e della produzione massima classificabile D.O.C.; campagna vendemmiale 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164 «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare l'articolo 16 che prevede la possibilità per il conduttore di vigneti, di rivendicare la denominazione di origine e la indicazione geografica tipica mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che le Regioni debbano annualmente determinare:

a) le rese medie unitarie indicative delle D.O.C.G. e delle D.O.C. nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve;

b) la produzione massima classificabile D.O.C.G. e D.O.C.;

VISTO il decreto 27 ottobre 1995, del Dirigente capo della Segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con il quale viene riconosciuta la denominazione di origine controllata «Friuli-Annia»;

VISTO il D.P.R. 21 luglio 1975 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Aquileia», da ultimo modificato con decreto 9 aprile 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 17 luglio 1985 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Carso» da ultimo modificato con decreto 11 settembre 1996 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO D.P.R. 24 maggio 1968 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Collio Goriziano o Collio» da ultimo modificato con decreto 25 marzo 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli», da ultimo modificato con decreto 30 ottobre 1995 del Dirigente Capo della Segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Grave del Friuli», da ultimo modificato con decreto 16 febbraio 1998 del Dirigente capo della Segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1974 di riconoscimento dei vini D.O.C. «Isonzo», da ultimo modificato con il Decreto 1 agosto 1996 del Dirigente Capo della Segreteria del Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

VISTO il D.P.R. 19 maggio 1975, di riconoscimento dei vini D.O.C. «Latisana», da ultimo modificato con D.M. 3 agosto 1993;

VISTO il D.P.R. 2 settembre 1985 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lison-Pramaggiore», da ultimo modificato con D.M. 29 maggio 2000;

SENTITI i Consorzi volontari di tutela e le categorie dei produttori appositamente convocati il 24 agosto 2001, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, riunione alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per riferire in ordine agli accertamenti previsti dall'articolo 16 punto 5, lettera a) della legge 164/1992, e i rappresentanti delle Camere di commercio della regione, per le competenze connesse alla materia di che trattasi;

TENUTO presente l'andamento climatico e meteorico verificatosi nell'annata, nonché le condizioni generali ambientali e di coltivazione della vite nei riflessi quali-quantitativi delle uve nelle zone delimitate e destinate alla produzione dei vini stessi;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6, comma 1;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Le rese medie unitarie indicative delle D.O.C. regionali, determinate nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve per la vendemmia 2001, sono le seguenti:

DO.C. Friuli Annia

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	120
Malvasia	120
Pinot bianco	120
Pinot grigio	120
Sauvignon	120
Tocai friulano	120
Traminer aromatico	120
Verduzzo friulano	120

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	120
Cabernet sauvignon	120
Merlot	120
Refosco dal p.r.	120

D.O.C. Friuli Aquileia

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	120
Pinot bianco	120
Tocai friulano	130
Traminer aromatico	100
Verduzzo friulano	120
Malvasia istriana	120
Muller thurgau	130

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	120
Cabernet sauvignon	120

D.O.C. Carso

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	85
Malvasia	85
Pinot grigio	85
Sauvignon	80
Traminer	80
Vitovska	85

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	80
Cabernet sauvignon	85
Merlot	85
Refosco dal p.r.	85
Terrano	85

D.O.C. Collio Goriziano o Collio

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	100
Malvasia istriana	105
Muller thurgau	100
Picolit	35
Pinot bianco	100
Pinot grigio	100
Ribolla gialla	100
Riesling italico	100
Riesling renano	100
Sauvignon	100
Tocai friulano	105
Traminer aromatico	100

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	100
Cabernet sauvignon	105
Merlot	105
Pinot nero	100

D.O.C. Colli orientali del Friuli

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	110
Malvasia istriana	110
Picolit	40
Pinot bianco	110
Pinot grigio	110
Ribolla gialla	110
Riesling renano	110
Sauvignon	110
Tocai friulano	110
Traminer aromatico	110
Verduzzo friulano	110

Vitigni rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	110
Cabernet sauvignon	110
Merlot	110
Pignolo	110
Pinot nero	110
Refosco dal p.r.	110
Schioppettino	110
Tazzelenghe	110

Sottozona Ramandolo

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Verduzzo friulano	80

Sottozona Cialla

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Picolit	35
Ribolla Gialla	80
Verduzzo friulano	80

Vitigni rossi	*Q.li uva-ettaro*
Refosco dal p.r.	60
Schioppettino	60

Sottozona Rosazzo

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Picolit	30
Ribolla gialla	80

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Pignolo	80

D.O.C. Friuli Grave

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	130
Pinot bianco	130
Pinot grigio	130

Riesling renano	120
Sauvignon	120
Tocai friulano	130
Traminer aromatico	120
Verduzzo friulano	130
Vitigni rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	120
Cabernet sauvignon	120
Merlot	130
Pinot nero	120
Refosco dal p.r.	130

Per i vini «Novello», «Bianco», «Rosso», «Rosato», le rese dei vitigni sono individuate in 120 q.li uva-ettaro

D.O.C. Isonzo del Friuli o Isonzo

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	105
Malvasia istriana	115
Moscato giallo	110
Moscato rosa	110
Pinot bianco	110
Pinot grigio	110
Riesling italico	105
Riesling renano	105
Sauvignon	110
Tocai friulano	110
Traminer aromatico	105
Verduzzo friulano	110

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	110
Cabernet sauvignon	115
Franconia	110
Merlot	115
Pinot nero	110
Refosco dal p.r.	110
Schioppettino	110

D.O.C. Friuli Latisana

Vitigni bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	130
Malvasia istriana	120
Pinot bianco	130
Pinot grigio	120
Riesling renano	120
Sauvignon	120
Tocai friulano	130
Traminer aromatico	120
Verduzzo friulano	130

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	120
Cabernet sauvignon	120
Franconia	120
Merlot	130
Pinot nero	120
Refosco dal p.r.	130

D.O.C. Lison-Pramaggiore

Vitigni Bianchi	*Q.li uva-ettaro*
Chardonnay	130
Pinot bianco	130
Pinot grigio	130
Riesling italico	120
Sauvignon	130
Tocai friulano	120
Verduzzo friulano	130

Vitigni Rossi	*Q.li uva-ettaro*
Cabernet franc	120
Cabernet sauvignon	120
Merlot	130
Refosco dal p.r.	120
Malbech	130

2. la produzione massima classificabile D.O.C.G. e D.O.C. è rappresentata dall'intera produzione ottenuta nel rispetto dei massimali recati dai disciplinari di produzione di appartenenza;

3. la quantità di uva che dovesse eccedere i massimali indicati da ciascun disciplinare di produzione, purché la stessa non superi i limiti di tolleranza previsti dai medesimi, dovrà essere riportata con le modalità previste da ciascun disciplinare entro i limiti certificabili ed il supero di produzione potrà rientrare in una delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute in regione;

4. qualora la quantità di uva dovesse eccedere i limiti di tolleranza previsti dai disciplinari di produzione, l'intera produzione non potrà essere classificabile come D.O.C.G. e D.O.C., ma dovrà essere declassata al livello inferiore di vino da tavola e soltanto se sussistono le condizioni potrà essere classificabile come indicazione geografica tipica.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2001, n. 3057.

Legge regionale 4/2001, articolo 7, comma 56. Integrazione bando contenente i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo 7, comma 55 della legge regionale 4/2001 a causa del fermo pesca bellico, ai commercianti di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, ai mercati ittici, alle attività manifatturiere e di facchinaggio.

LA GIUNTA REGIONALE

ATTESO che, con delibera della Giunta regionale n. 2329 del 13 luglio 2001 è stato approvato il bando concernente i termini e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione dell'indennizzo previsto dall'articolo 7, comma 55, della legge regionale 4/2001 a causa del fermo pesca bellico, ai commercianti di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, ai mercati ittici, alle attività manifatturiere e di facchinaggio;

RILEVATO che, a seguito delle indicazioni formulate ai mercati ittici regionali, si rende opportuno integrare il bando approvato con una specifica interpretativa relativa alla dimostrazione dei 100 acquisti di prodotti ittici freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi prevista quale requisito per l'ammissione a contributo per le categorie dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio;

RITENUTO opportuno procedere in conformità,

all'unanimità;

DELIBERA

Ad integrazione del bando approvato con delibera n. 2328 del 13 luglio 2001 relativo al fermo pesca bellico, si specifica che, ai soli fini della dimostrazione dei requisiti necessari per l'ammissione a contributo dell'impresa di commercio all'ingrosso e al dettaglio, i previsti 100 acquisti in date diverse di prodotti ittici freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi effettuati presso i mercati ittici dell'Adriatico potranno essere documentate oltre che dalle fatture dalle bolle relative ai singoli acquisti da elencare nel modello «2» allegato alla domanda di contributo.

Si specifica altresì che in caso di fatture accompagnatorie sono sufficienti le sole fatture.

Pertanto il punto 3) del bando relativo ai requisiti per l'ammissione al contributo è sostituito dal seguente:

3) Requisiti per l'ammissione a contributo

a) Per i soggetti di cui alla lettera a) del punto 2) (mercati ittici):

- calo del volume d'affari della produzione ittica di prodotti freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi ricavabile dai documenti contabili dell'anno 1999 rispetto al volume d'affari dell'anno 1998.

b) Per i soggetti di cui alla lettera b) del punto 2) (imprese manifatturiere e di servizi):

- operatività nei mercati ittici con i requisiti di cui alla precedente lettera a).

c) Per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 2) (imprese commerciali):

1. **Imprese di commercio all'ingrosso e al dettaglio** (sede fissa o su aree pubbliche) accreditate nei mercati ittici della Regione con volume di affari ai fini I.V.A. relativo al 1998 uguale o inferiore a lire 400.000.000 (quattrocento milioni) elevabile di ulteriori lire 50.000.000 (cinquanta milioni), escluso il titolare, per ogni dipendente, socio collaboratore e familiare coadiuvante iscritti all'I.N.P.S. per tutto il periodo gennaio - dicembre 1998:

   a) n. 100 acquisti (vedi punto 6) in date diverse di prodotti ittici freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi effettuati presso i mercati ittici dell'Adriatico risultanti da valida documentazione contabile (fatture e bolle relative ai singoli acquisti).

   Più fatture e bolle riportanti la stessa data saranno considerate come un solo acquisto.

   Si specifica altresì che in caso di fatture accompagnatorie sono sufficienti le sole fatture.

2. **Imprese di commercio all'ingrosso e al dettaglio** (sede fissa o su aree pubbliche) con volume di affari ai fini I.V.A. relativo al 1998 superiore a lire 400.000.000 (quattrocento milioni) elevabile di ulteriori lire 50.000.000 (cinquanta milioni), escluso il titolare, per ogni dipendente, socio collaboratore e familiare coadiuvante iscritti all'I.N.P.S. per tutto il periodo gennaio - dicembre 1998:

   a) n. 100 acquisti (vedi punto 6) in date diverse di prodotti ittici freschi dell'Adriatico esclusi i molluschi bivalvi effettuati presso i mercati ittici dell'Adriatico risultanti da valida documentazione contabile (fatture e bolle relative ai singoli acquisti).

   Più fatture e bolle riportanti la stessa data saranno considerate come un solo acquisto.

   Si specifica altresì che in caso di fatture accompagnatorie sono sufficienti le sole fatture.

   b) calo del volume di affari di prodotti ittici freschi dell'Adriatico (esclusi i molluschi bivalvi) ricavabile dai corrispettivi giugno - agosto 1999 rispetto all'analogo periodo anno 1998.

Nel caso di attività mista di dettaglio e di ingrosso, può essere presentata una sola domanda.

A seguito delle modifiche sopra apportate, l'allegato «C» (imprese di commercio di prodotti ittici freschi) e il modello «2» allegato al bando, sono sostituiti dai modelli allegati facenti parte integrante del presente provvedimento.

IL PRESIDENTE: TONDO

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

ALLEGATO C

BOLLO

(IMPRESE DI COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI)

LEGGE REGIONALE N.4/2001 - ART.7 COMMA 55
CONTRIBUTI UNA TANTUM A TITOLO DI INDENIZZO A FAVORE DEI COMMERCIANTI
ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI,
NONCHÉ DEGLI ADDETTI AI MERCATI DEGLI STESSI PRODOTTI
NELLE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE DELLA LAVORAZIONE DEL PESCE E DI FACCHINAGGIO

Alla Direzione Regionale del Commercio e del Turismo – Servizio del Commercio (domanda in bollo) Viale Miramare n.19 – 34135 Trieste

IL SOTTOSCRITTO ____________________

IN QUALITÀ DI ____________________

DELLA IMPRESA ____________________

CON SEDE LEGALE VIA ____________________

CITTÀ ____________________ PROVINCIA __________

TELEFONO ____________________ C.F./P.IVA ____________________

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE N. __________ DEL ____________________

C/O C.C.I.A.A. DI ____________________

ATTIVITÀ DI COMMERCIO: ❑ *DETTAGLIO* ❑ *INGROSSO* (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

FA ISTANZA

PER OTTENERE L'INDENNIZZO A PARZIALE COPERTURA DELLE PERDITE SUBITE PER LA DURATA DEL FERMO BELLICO 04.06.1999 / 31.08.1999 CON ACCREDITO SUL C/C PRESSO LA BANCA ____________________ABI__________CAB__________

A TAL FINE **DICHIARA** NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA RESPONSABILITA' PENALE A CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R.445 DEL 28 DICEMBRE 2000, QUANTO SEGUE:

COMPILARE SOLO IL RIQUADRO CHE INTERESSA

1A) PER LE IMPRESE CON FATTURATO 1998 UGUALE O INFERIORE A L.400.000.000 (QUATTROCENTO MILIONI) ELEVABILI DI L.50.000.000 (CINQUANTA MILIONI), ESCLUSO IL TITOLARE, PER OGNI DIPENDENTE, SOCIO COLLABORATORE E FAMILIARE COADIUVANTE ISCRITTI ALL'INPS PER TUTTO IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 1998

a) DI ESSERE ACCREDITATO NEL MERCATO ITTICO DI ____________________

b) IL VOLUME DI AFFARI AL NETTO DI IVA RELATIVO AL 1998 È STATO PARI A L. ______________

c) LE FATTURE E BOLLE DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI) RILASCIATE NEI MERCATI ITTICI DELL'ADRIATICO SONO QUELLE ELENCATE NEL MODELLO 2 ALLEGATO, PARI A N.__________________________

(N.B.: SONO VALIDE SOLO LE FATTURE RILASCIATE IN GIORNI DIVERSI)

1B) PER LE IMPRESE CON FATTURATO 1998 SUPERIORE O UGUALE A L.400.000.000 (QUATTROCENTO MILIONI) ELEVABILI DI L.50.000.000 (CINQUANTA MILIONI), ESCLUSO IL TITOLARE, PER OGNI DIPENDENTE, SOCIO COLLABORATORE E FAMILIARE COADIUVANTE ISCRITTI ALL'INPS PER TUTTO IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 1998 E PER LE IMPRESE ALL'INGROSSO

a) DI ESSERE ACCREDITATO NEL MERCATO ITTICO DI ____________________

b) IL VOLUME DI AFFARI AL NETTO DI IVA RELATIVO AL 1998 È STATO PARI A L. ______________

c) LE FATTURE E BOLLE DI PRODOTTI ITTICI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI) RILASCIATE NEI MERCATI ITTICI DELL'ADRIATICO SONO QUELLE ELENCATE NEL MODELLO 2 ALLEGATO, PARI A N.__________________________

(N.B.: SONO VALIDE SOLO LE FATTURE RILASCIATE IN GIORNI DIVERSI)

d) IL VOLUME DI AFFARI AL NETTO DI IVA RICAVABILE DAL LIBRO DEI CORRISPETTIVI AI PRODOTTI ITTICI FRESCHI DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI) E RELATIVO AL PERIODO *GIUGNO / AGOSTO 1998* È STATO PARI A L. ____________________________ E AL PERIODO *GIUGNO / AGOSTO 1999* È STATO PARI A L. ________________________________

N.B.: *COLORO CHE HANNO USUFRUITO DELLA ELEVAZIONE DEL LIMITE DI L.400.000.000 (QUATTROCENTO MILIONI) RELATIVO AL VOLUME DI AFFARI ANNO 1998 - QUADRO 1A) E 1B) – CON DICHIARAZIONE FIRMATA, DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA, DEVONO INDICARE GLI ESTREMI (NOME, COGNOME, QUALIFICA, N. ISCRIZIONE INPS) DEGLI ALTRI SOCI COLLABORATORI (OLTRE AL TITOLARE), DIPENDENTI E FAMILIARI COADIUVANTI ISCRITTI ALL'INPS PER IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 1998*

1C) PER LE IMPRESE CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ SUCCESSIVAMENTE AL 1° GENNAIO 1998

SI DICHIARA, INOLTRE, CHE L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI HA AVUTO INIZIO IN DATA ______________________ E CHE I DATI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI PESCE E AL FATTURATO SOPRA INDICATI SONO RISPONDENTI A QUANTO PREVISTO DEI CRITERI DEL PRESENTE BANDO, ED IN PARTICOLARE AI PUNTI 3) E 6).

2) IL TOTALE DEGLI ADDETTI (COMPRENDENTE: TITOLARE, SOCI COLLABORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI E DIPENDENTI) A CARICO DELLA PRESENTE IMPRESA NEL PERIODO DEL FERMO PESCA BELLICO PER I QUALI SI CHIEDE L'INDENNIZZO, COME DA MODELLO 1, SONO:

- A TEMPO PIENO N.________
- A TEMPO PARZIALE N.________ PER UN NUMERO MEDIO DI ORE SETTIMANALI PARI A ________

3) IL NUMERO DELLE FATTURE E BOLLE RIPORTATE NEL MODELLO 2 È PARI A __________ E LE STESSE SONO RELATIVE AD ACQUISTI DI PESCE FRESCO DELL'ADRIATICO (ESCLUSI I MOLLUSCHI BIVALVI).

DATA ______________________ *FIRMA* ______________________________

informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

gf/Fermo pesca/allegato C – imprese di commercio

FACSIMILE

(IL PRESENTE MODELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO COME TRACCIA PER L'ELENCO DELLE FATTURE O PUÒ ESSERE COMPILATO DIRETTAMENTE, PROVVEDENDO A FOTOCOPIARLO)

MODELLO "2"

ELENCO FATTURE E BOLLE DEI MERCATI ITTICI DELL'ADRIATICO

N. PROG.	N. FATTURA	DATA	MERCATO DI

informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DATA FIRMA

_______________ _______________________

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Amaro. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 27 del 21 settembre 2001 il Comune di Amaro ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Cormons. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 238 del 25 giugno 2001 il Comune di Cormons ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiume Veneto. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 27 luglio 2001 il Comune di Fiume Veneto ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Gorizia. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 20/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0368/Pres. del 4 ottobre 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 2/3/4/5/9/10/12/13/16/17/18.7.2001, con cui il Comune di Gorizia ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo sia l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 3120 del 23 ottobre 2000, sia l'introduzione, nel piano medesimo, dello stralcio dei termini «turistico-ricettivo» introdotti nell'ultimo comma, punto 7, dell'articolo 24 delle norme di attuazione, necessario affinché l'intesa raggiunta con il Ministero delle Finanze risulti correttamente recepita nelle norme medesime.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Grado. Avviso di adozione della variante n. 44 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 6 giugno 2001 il Comune di Grado ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 44 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 44 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Povoletto. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 32 del 12 giugno 2001 il Comune di Povoletto ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 15 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Remanzacco. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 44 del 7 agosto 2001 il Comune di Remanzacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tarvisio. Avviso di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 68 del 29 agosto 2001 il Comune di Tarvisio ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 29 al Piano regolatore generale, prendendo atto del parere favorevole n. 116/1-T/01 espresso dal Comitato tecnico regionale nella seduta dell'11 giugno 2001 e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Barcola. III pubblicazione dell'editto della Corte d'appello emesso con provvedimento del 13 luglio 2001.

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929.

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune censuario di Barcola con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 14.47 del vecchio catastale numero 818, ora identificato dalla pcc. 1600, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Severino Stantic nato a Gorizia il 30 gennaio 1932, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 16 agosto 2001;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. m. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquista-

to prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° marzo 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 13 luglio 2001.

IL PRESIDENTE: Sammartano

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 205 del 4 settembre 2001)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 3 agosto 2001.

Modificazioni allo Statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 3 agosto 2001 con il quale viene modificato lo Statuto di detto ateneo negli articoli 20, 23 e 31.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 206 del 5 settembre 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 agosto 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001-2002, nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblico il decreto del Direttore Generale del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generali per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore con il quale si autorizza l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001 destinati a dare vini V.Q.P.R.D. per la campagna vitivinicola 2001-2002, nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - ERSA GORIZIA

Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante «Disposizioni in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526». Determinazione dei criteri di applicazione delle sanzioni per i vigneti irregolarmente impiantati. Istituzione della riserva regionale di diritti di impianto. Deliberazione del Consiglio di amministrazione 15 maggio 2001, n. 35. Errata Corrige.

Si rende noto che nel BUR n. 39 del 26 settembre 2001, dell'ERSA di cui all'oggetto, a pag. 8642 e pag. 8644, anzichè "IL DIRETTORE: Bruno Augusto Pinat" e rispettivamente "VISTO: IL DIRETTORE: PINAT", deve leggersi "IL PRESIDENTE: Bruno Augusto Pinat" e "VISTO: IL PRESIDENTE: PINAT".

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO TRIESTE

Decreto del Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego 3 settembre 2001, n. 123. Fissazione dei termini di alcuni procedimenti.

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso»;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, della citata legge regionale 7/2000 che sostituisce gli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale n. 29/1992 attribuendo ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi la competenza a stabilire i termini entro i quali ciascun procedimento deve concludersi (qualora ciò non sia disposto per legge o regolamento);

VISTI gli articoli 6 e 7 della medesima legge regionale con la quale vengono stabilite la decorrenza, la scadenza e l'eventuale sospensione del termine del procedimento;

VISTA la Circolare n. 7 di data 12 aprile 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale con la quale vengono impartite direttive sull'applicazione della legge regionale 7/2000;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 13 di data 16 agosto 2001 con il quale è stata confermata l'assegnazione al Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro delle fattispecie procedimentali relative all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 68/1999, dall'articolo 16 della legge regionale 20/1999 e dal Programma operativo 2000-2006 dell'Obiettivo 3 del F.S.E., che sono state specificate nel modo seguente:

1. *Convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 68/1999 e contributi di cui all'articolo 13 della legge medesima*:

a) formulazione delle graduatorie

b) stipula della convenzione con incentivi

c) concessione degli incentivi

d) erogazione degli incentivi annuali

e) stipula delle convenzioni senza incentivi

2. *Contributi alle piccole e medie imprese che creano posti aggiuntivi di lavoro (articolo 16 legge regionale 20/1999)*:

a) ammissibilità ai contributi

a1) concessione dei contributi

a2) erogazione dei contributi

b1) ammissibilità ai contributi e concessione dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria

b2) erogazione del 70% dei contributi

b3) erogazione del saldo dei contributi

3. *Interventi previsti dal Programma operativo 2000-2006 dell'Obiettivo 3 del F.S.E.*:

a) Misura A2: concessione dei contributi
erogazione dei contributi

b) Misura A3: concessione dei contributi
erogazione dei contributi

c) Misura B1: concessione dei contributi
erogazione dei contributi
eventuale concessione dei contributi per la seconda annualità
erogazione dei contributi per la seconda annualità

c) Misura E1: concessione dei contributi
erogazione dei contributi

e) Misura D3:
1) ammissibilità e contestuale concessione dei contributi
erogazione dei contributi
2) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria
erogazione del 70% dei contributi
erogazione del saldo dei contributi
3) ammissibilità ai contributi
concessione dei contributi
erogazione dei contributi

f) Misura B1/IMPR
1) ammissibilità e contestuale concessione dei contributi
erogazione dei contributi
2) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria
erogazione del 70% dei contributi
erogazione del saldo dei contributi
3) ammissibilità ai contributi
concessione dei contributi
erogazione dei contributi

g) Misura E1/IMPR
1) ammissibilità e contestuale concessione dei contributi
erogazione dei contributi
2) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria
erogazione del 70% dei contributi
erogazione del saldo dei contributi
3) ammissibilità ai contributi
concessione dei contributi
erogazione dei con tributi

VISTO altresì il proprio ordine di servizio n. 12 del 10 agosto 2001 con il quale sono state assegnate al Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche

attive del lavoro le fattispecie procedimentali di seguito elencate:

1. concessione di contributi alle imprese costituitesi in base al progetto interregionale «Creaimpresa»;
2. erogazione di contributi agli Enti che hanno realizzato attività di pubblica utilità ex articolo 11, comma 7, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

RITENUTO necessario determinare i termini di conclusione di tutte le sopra citate fattispecie procedimentali così come stabiliti nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

1. Di approvare l'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale, a fianco delle singole fattispecie procedimentali, viene indicato il termine entro il quale le stesse devono concludersi.

2. Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 3 settembre 2001

CAPURSO

ALLEGATO

Convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 68/1999 e contributi di cui all'articolo 13 della legge medesima

1. formulazione delle graduatorie	90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande corredate dalla documentazione completa
2. stipula della convenzione con incentivi	15 giorni dalla convocazione
3. concessione degli incentivi	90 giorni dalla stipula della convenzione
4. erogazione degli incentivi annuali	90 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa completa
5. stipula delle convenzioni senza incentivi	90 giorni dalla presentazione delle domande corredate dalla documentazione completa

Contributi alle piccole e medie imprese che creano posti aggiuntivi di lavoro (articolo 16 legge regionale 20/1999):

a) ammissibilità ai contributi	240 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
a1) concessione dei contributi	180 giorni dalla presentazione della documentazione completa
a2) erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
b1) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria	270 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
b2) erogazione del 70% dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
b3) erogazione del saldo dei contributi	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa

Interventi previsti dal Programma operativo 2000-2006 dell'Obiettivo 3 del F.S.E.:

Misura A2:

concessione dei contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Misura A3:

concessione dei contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Misura B1:

concessione dei contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

eventuale concessione dei contributi per la seconda annualità	90 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione dei contributi per la seconda annualità	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Misura E1:

concessione dei contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Misura D3:

a) ammissibilità e contestuale concessione dei contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione di spesa completa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
b) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione del 70% dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
erogazione del saldo dei contributi	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa di spesa
c) ammissibilità ai contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata da preventivi e dalla restante documentazione completa
concessione dei contributi	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa di spesa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Misura B1/IMPR:

a) ammissibilità e contestuale concessione dei contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione di spesa completa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
b) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione del 70% dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
erogazione del saldo dei contributi	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa di spesa
c) ammissibilità ai contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata da preventivi e dalla restante documentazione completa
concessione dei contributi	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa di spesa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Misura E1/IMPR:

a) ammissibilità e contestuale concessione dei contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione di spesa completa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
b) ammissibilità e contestuale concessione del 70% dei contributi in via anticipata nell'ipotesi di presentazione della domanda con garanzia fideiussoria	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa
erogazione del 70% dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»
erogazione del saldo dei contributi	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa di spesa
c) ammissibilità ai contributi	150 giorni dalla presentazione della domanda corredata da

	preventivi e dalla restante documentazione completa
concessione dei contributi	90 giorni dalla presentazione della documentazione completa di spesa
erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Concessione di contributi alle imprese costituitesi in base al progetto interregionale «Creaimpresa»

Concessione dei contributi	15 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione di spesa
Erogazione dei contributi	15 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione relativa agli aiuti «de minimis»

Erogazione di contributi agli Enti che hanno realizzato attività di pubblica utilità ex articolo 11, comma 7, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468

Concessione ed erogazione dei contributi	90 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione completa di spesa

---

CASA DI RIPOSO «GIUSEPPE SIRCH»
SAN PIETRO AL NATISONE
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento del servizio di lavanderia e stiratura per il triennio 2001-2004.

L'Ente intende appaltare, a mezzo asta pubblica, il servizio di lavanderia e stiratura per il triennio 2001-2004. Il servizio sarà aggiudicato al miglior prezzo complessivo offerto, risultante dal prodotto delle quantità indicate nel bando con i prezzi unitari indicati dai partecipanti.

Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 9 novembre 2001.

Copia integrale del bando e del capitolato speciale d'appalto possono essere richiesti presso l'Ufficio Economato della casa di Riposo.

IL PRESIDENTE:
Elio Coren

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
(Pordenone)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'alienazione di un terreno in zona industriale di Cecchini.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - Settore LL.PP., in esecuzione della determinazione U.T. - LL.PP. n. 664 del 19 settembre 2001, con il presente avviso

RENDE NOTO

che il Comune di Pasiano di Pordenone, con sede in Pasiano di Pordenone (PN), via Molini n. 18, C.A.P. 33087, tel. 0434-614311, fax 0434-614312, ha indetto un'asta pubblica per l'alienazione di «terreno in zona industriale di Cecchini», immobile distinto catastalmente come a seguito riportato: C.T. - foglio n. 13, mappale n. 179 Ha 0.09.20, mappale n. 180 Ha 0.05.50 - superficie complessiva mq. 1470; Prezzo di cessione L./mq. 55.000.

Importo base di cessione: mq. 1470 x L./mq. 55.000 = lire 80.850.000 = (euro 41.755,54).

Le offerte, corredate della relativa documentazione, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2001 e l'apertura delle stesse si terrà presso la Sala consiliare della sede comunale «Villa Saccomani», sita in via Molini n. 18, il giorno 10 dicembre 2001, alle ore 15.00.

L'asta si terrà ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76, del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ad unico e definitivo incanto, per mezzo di offerte segrete «in aumento» da confrontarsi con il prezzo a base d'asta di lire 80.850.000, pari a euro 41.755,54, e pertanto aggiudicatario risulterà il concorrente che avrà presentato l'offerta valida con il prezzo più elevato e quindi più conveniente per il Comune. Per quanto non citato e indicato nel presente estratto, precisamente modalità di partecipazione all'asta e di presentazione dell'offerta, documenti da allegare, ecc., si fa esplicito riferimento all'avviso d'asta integrale pubblicato all'albo pretorio del Comune. Informazioni ed eventuali delucidazioni nel merito potranno essere richieste all'Ufficio tecnico - Settore LL.PP.

Pasiano di Pordenone, 27 settembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LL.PP.:
Carlo Cescutti

COMUNE DI RIVIGNANO
(Udine)

Bando di asta pubblica per la vendita di due immobili.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determina n. 297 in data 12 settembre 2001;

Visto l'articolo 73 lettera c) e articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827

RENDE NOTO

che è stata indetta un'asta pubblica da tenersi con il metodo di cui agli articoli 73 lettera c) e articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, per il giorno 16 ottobre 2001 ore 12.00 presso la sede municipale di Rivignano per la vendita del seguente immobile:

Lotto Unico n. 2 immobili di proprietà comunali composto da un lotto residenziale di mq. 1170 su cui insiste un fabbricato di n. 3 piani (70 mq. per piano) e un lotto di mq. 1750 di cui circa 500 mq. in zona residenziale e i restanti in zona agricola entrambi in proprietà indivisa.

Importo a base d'asta: lire 50.000.000

Cauzione: 10% dell'importo a base d'asta da presentare mediante assegno circolare e in busta separata da quella sigillata dell'offerta.

Le offerte, in plico raccomandato e sigillato nei modi di legge dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivignano entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2001.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio tecnico comunale Ing. Alessandro Pez (tel. 0432/775778) dove sarà disponibile l'avviso d'asta contenente tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle offerte.

Dalla Residenza Municipale, lì 12 settembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Ing. Alessandro Pez

COMUNE DI ROMANS D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara esperita per l'affidamento del servizio di preparazione dei pasti per i bambini e per gli insegnanti della scuola materna di Romans d'Isonzo per un periodo di 3 anni scolastici a partire dal 24 settembre 2001.

Metodo: asta pubblica da esperirsi con pubblico incanto con le modalità di cui all'articolo 73 lettera c) integrato dall'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, comma 4;

Data gara: 28 agosto 2001

Imprese partecipanti: n. 2

Imprese ammesse: n. 2

Impresa aggiudicataria: Coges S.r.l. di Padova con un ribasso del 10,35% sull'importo a base d'asta di lire 103.500.000 (escluso I.V.A.) e quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a lire 92.787.750.

Romans d'Isonzo, lì 29 settembre 2001

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
E SERVIZI DELLA PERSONA:
Marinella Bisiach

Avviso gara esperita per l'affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari per la mensa della scuola materna del Comune di Romans d'Isonzo per un periodo di 3 anni a partire dal 24 settembre 2001.

Metodo: asta pubblica da esperirsi con pubblico incanto con le modalità di cui all'articolo 73 lettera c) integrato dall'articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, comma 4;

Data gara: 28 agosto 2001

Imprese partecipanti: n. 1

Imprese ammesse: n. 1

Impresa aggiudicataria: Descò S.r.l. di Trieste con un ribasso del 9,5% sull'importo a base d'asta di lire 3.200 a pasto (escluso I.V.A.) e quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a lire 2.896 a pasto.

Romans d'Isonzo, lì 29 settembre 2001

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
E SERVIZI DELLA PERSONA:
Marinella Bisiach

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'appalto del servizio di Tesoreria.

Il Comune di S. Canzian d'Isonzo ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale (1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2006) con le modalità di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto n. 827/1924.

L'appalto sarà aggiudicato al migliore offerente sulla base della sommatoria degli «elementi di valutazione».

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 novembre 2001.

Copia del bando di gara e lo schema di convenzione è disponibile presso il Servizio Finanziario del Comune nelle ore d'ufficio (tel. 0481/472351).

San Canzian d'Isonzo, lì 3 ottobre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
p.a. Annarita Govetto

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di pulizia alle Case dello studente e Uffici amministrativi dell'ente per il periodo 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002.

1. Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste - Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste - Tel. 0403 595 335 oppure 315 - Fax 0403 595 319.

2. Procedura prescelta: licitazione privata.

3. Data di stipulazione contratto: 20 agosto 2001.

4. Categoria del servizio e descrizione: Categoria 14 CPC 874 da 82201 a 82206. Servizio di pulizia alle Case dello studente e Uffici amministrativi dell'Ente per il periodo 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002.

5. Criteri di assegnazione: all'offerta economicamente più vantaggiosa in funzione del prezzo, del sistema organizzativo di fornitura, delle metodologie tecnico-operative, della sicurezza e tipo di macchine.

6. Numero di offerte ricevute: n. 7 offerte ricevute su 18 imprese invitate.

7. Nome e indirizzo del fornitore: Coop. San Giacomo Manutenzioni e Servizi a r.l. - via Pigafetta, 5 34148 Trieste (Italia).

8. Prezzo aggiudicato: lire 365.118.000 I.V.A. esclusa (euro 188.567,71).

11. Data di spedizione del bando: 3 ottobre 2001.

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Di Rosa

ENTE TUTELA PESCA
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - E.T.P.
UDINE

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria.

L'Ente Tutela Pesca, provvederà ad esperire una licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria per un periodo di cinque anni, con decorrenza 1 gennaio 2001 con le modalità stabilite dall'articolo 68 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.

Il servizio di Tesoreria verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto l'interesse più elevato sulle somme giacenti sui depositi. In caso di parità di tasso di interesse offerto sulle somme giacenti, il servizio di tesoreria verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto l'interesse più favorevole all'Ente tutela pesca sulle eventuali anticipazioni.

Per essere invitata alla licitazione privata la banca dovrà dichiarare e dimostrare di avere una sede a Udine, uno sportello proprio in ciascuno degli altri capoluoghi di Provincia della Regione nonchè indicare eventuali altri sportelli sul territorio regionale presso i quali potranno essere effettuate operazioni bancarie.

Possono essere ammesse alla gara soltanto le banche autorizzate secondo quanto previsto dal decreto legge 1 settembre 1993 n. 385.

Data l'urgenza di concludere l'aggiudicazione entro il 31 dicembre 2001 le banche interessate dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana su carta bollata, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 10, comma 8 lettera a) del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 157.

La domanda dovrà essere indirizzata all'Ente Tutela Pesca, via Colugna n. 3 - 33100 Udine, e recare sulla busta la dicitura «Richiesta di invito alla gara per il servizio di tesoreria».

Le richieste di invito non vincolano l'Ente Tutela Pesca, che si riserva la facoltà di rigettare, con motivazione, le istanze delle banche non ritenute idonee.

Il capitolato speciale per il servizio di Tesoreria è esposto all'albo dell'Ente tutela pesca ed è consultabile in orario d'ufficio.

Udine, 1 ottobre 2001

IL DIRETTORE:
dott.ssa Tamara Spampinato Geatti

PROVINCIA DI TRIESTE

Avviso di gara esperita mediante licitazione privata per l'appalto del servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario presso gli uffici provinciali e gli stabili di civile abitazione di proprietà provinciale.

SI RENDE NOTO

- Che con bando di gara prot. 8211/6-2001 del 23 marzo 2001 è stata indetta la licitazione privata per l'appalto del servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario presso gli uffici provinciali e gli stabili di civile abitazione di proprietà provinciale per il periodo 1 luglio 2001 - 30 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 23 - comma 1 lettera b) del decreto legislativo 157/1995, come modificato e integrato dal decreto legislativo 65/2000, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile sulla base di elementi e punteggi specificati nel Capitolato speciale d'appalto, per un importo a base di gara di lire 788.078.592 (euro 407.008,62) + I.V.A.;

- che a detta gara sono state invitate n. 43 Imprese prequalificate e precisamente:

1) G.S.A. Gestione Servizi Ausiliari S.c.r.l. - Noventa Padovana (Padova); 2) Cooperativa Pertot S.r.l. - Trieste; 3) Soc. Coop. La Fiorita a r.l. - Bari; 4) Consorzio Miles Servizi Integrati - Roma; 5) Società Tecnisan S.r.l. - Milano; 6) Mirabel Soc. Coop. a r.l. - Trieste; 7) Consorzio Italiano Cooperativo Labor soc. coop. a r.l. - Roma; 8) Magic Service S.r.l. - Milano; 9) Multiservizi S.r.l. - Reggio Calabria; 10) Impresa «Pulizie Jonica» - Saline Joniche (R.C.); 11) Consorzio Ageco - Torino; 12) Soc. Coop. a r.l. Copma - Ferrara; 13) Eurocoop S.c.a.r.l. - Palmanova (Udine); 14) SO.GE.MA. S.r.l. - S. Maria Capua Vetere (Caserta); 15) Consorzio Fhocus - Trieste; 16) Services General Contractos s.c.a. - Trieste; 17) La Lucente S.p.A. - Bari; 18) Gemini S.r.l. - 30175 Marghera (VE); 19) Pedus Service P. Dussmann S.r.l. - Padova; 20) Idealservice soc. coop. a.r.l. - Pasian di Prato (Udine); 21) Markas Service S.r.l. - Bolzano; 22) Esselle Service S.r.l. - Mestre (Venezia); 23) «Nuova Tergeste» Soc. Coop. a r.l. - Trieste; 24) Cooperativa Procyon s.c.a.rl. - Scorzè (Venezia); 25) «Moderna Pul 2C» di Cuzzocrea Antonino & C. s.n.c. - Rosario Valanidi (Reggio Calabria); 26) «Pontina Pulizia» S.r.l. - Pomezia (Roma); 27) Cooperativa di Lavoro Team Service a r.l. - Roma; 28) «La Partenope» S.r.l. - Napoli; 29) Impresa di pulizie Salus S.r.l. - Verona; 30) Ditta «Pace Angela Maria» - Potenza; 31) Cooperativa Universale Unicoop a r.l. - Padova; 32) SPD S.r.l. - Milano; 33) I.P.S..A.A. - Trieste (in raggruppamento temporaneo con Work Service s.c.r.l. - Trieste); 34) Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti «F. Basaglia» a r.l. - Trieste; 35) Coop. Pulizie «Giulia» soc. coop. a r.l. - Trieste; 36) Coop. Pulizie Casa dello Studente - Trieste; 37) Ecology s.c.a.r.l. - Gardigiano di Scorzè (VE); 38) Happy Project di Marsala Antonina - Sciacca (AG) (in raggruppamento con Coop. S. Gerlando a r.l. - Agrigento); 39) Impresa Smeraldo S.r.l. - Roma; 40) Lo splendore S.r.l. - Roma; 41) Consorzio Nazionale Global Service - San Giorgio a Cremano (Napoli); 42) Manutencoop Soc. Coop. a r.l. - Bologna; 43) Coopservice - Servizi di fiducia S.c.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia) (in associazione con San Giacomo Manutenzioni e Servizi S.c.r.l. di Trieste);

- che alla stessa hanno partecipato dodici Imprese che sono state ammesse e precisamente quelle contrassegnate dai numeri 2), 3), 7), 11), 16), 18), 23), 27), 31), 33), 38) e 43);

- che in data 27 giugno 2001 si è conclusa la licitazione in argomento, con l'aggiudicazione al concorrente che ha prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa e cioè alla Soc. Coop. a r.l. Nuova Tergeste con sede a Trieste in Riva Nazario Sauro n. 22, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 83,307 sui 100 punti disponibili, suddivisi in 50 punti per il prezzo e 50 punti per la qualità del servizio;

- che l'importo di aggiudicazione è pari a lire 676.573.200 (euro 349.420,90).

LA RESPONSABILE DELLA
FUNZIONE CONTRATTI-GARE:
dott.ssa Concetta Dimasi

AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» - UDINE

Bilancio degli esercizi 1999 e 2000.

STATO PATRIMONIALE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2000	BILANCIO D'ESERCIZIO 1999
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali nette	161.773.723	97.749.748
II. Immobilizzazioni materiali nette	211.609.439.755	204.610.936.617
1 terreni	-	-
2 Fabbricati	148.659.644.770	153.560.512.180
3 Impianti e macchinari	7.702.097.895	8.547.140.963
4 Attrezzature sanitarie	21.829.546.159	21.030.001.115
5 Mobili e arredi	3.822.768.136	1.984.557.529
6 Automezzi	344.121.840	228.598.431
7 Altri beni	3.608.438.125	3.679.085.738
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	25.642.822.830	15.581.040.661
III. Immobilizzazioni finanziarie	34.615.744.087	38.253.995.347
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	246.386.957.565	242.962.681.712
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	6.156.881.227	9.344.270.263
II. Crediti	121.678.227.750	51.609.691.478
III. Titoli		
IV. Disponibilità liquide	24.617.183.799	33.336.860.839
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	152.452.292.776	94.290.822.580
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	305.178.051	794.876.449
TOTALE ATTIVO	399.144.428.392	338.048.380.741
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	222.736.126.089	235.410.203.153
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	-	
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	100.450.000.000	18.114.000.000
IV. Altri contributi in conto capitale	1.346.697.323	1.057.101.520
V. Contributi per ripiano perdite		
VI. Riserve di rivalutazione		
VII. Altre riserve	793.932.599	554.365.719
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	- 11.785.265.552	- 6.015.987.677
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	- 8.673.252.747	- 5.769.277.875
TOTALE PATRIMONIO NETTO	304.868.237.712	243.350.404.840
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	35.292.656.962	24.842.284.832
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	-	-
D) DEBITI	58.897.946.776	69.551.729.349
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	85.586.942	303.961.720
TOTALE PASSIVO E NETTO	399.144.428.392	338.048.380.741

CONTO ECONOMICO	BILANCIO D'ESERCIZIO 2000	BILANCIO D'ESERCIZIO 1999
RICAVI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	-	
1 Contributi d'esercizio	78.644.520.799	67.326.741.256
2 Ricavi per prestazioni ad Aziende del S.S.N.	218.785.092.251	200.461.722.195
3 Ricavi per altre prestazioni	23.013.545.745	21.172.038.255
4 Costi capitalizzati	14.059.670.202	13.833.274.035
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	334.502.828.997	302.793.775.741
COSTI		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	62.576.195.083	65.560.196.725
2 Acquisti di servizi	37.232.064.442	37.459.765.657
a) Prestazioni in regime di ricovero		
b) Prestazioni ambulatiali e diagnostiche	*2.636.575.132*	*3.984.457.062*
c) Farmaceutica		
d) Medicina di base		
e) Altre convenzioni		
f) Servizi appaltati	*17.078.140.516*	*17.070.109.476*
g) manutenzioni	*9.600.620.811*	*8.485.831.845*
h) Utenze	*7.558.108.271*	*7.581.839.430*
i) Rimborsi assegni, contributi e altri servizi	*358.619.712*	*337.527.844*
3 Godimento beni di terzi	2.238.486.395	1.881.841.111
4 Costi del personale	189.701.755.959	183.824.842.866
a) Personale ruolo sanitario	*154.298.455.776*	*147.269.265.862*
b) Personale ruolo professionale	*624.075.596*	*673.142.396*
c) Personale ruolo tecnico	*23.219.011.237*	*23.850.199.326*
d) Personale ruolo amministrativo	*7.697.150.510*	*8.237.231.406*
e) Altri costi del personale	*3.863.062.840*	*3.795.003.876*
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	15.028.471.602	13.649.289.484
6 Ammortamenti e svalutazioni	15.119.670.202	13.833.274.035
7 Variazione delle rimanenze	3.187.389.036	- 4.615.726.155
8 Accantonamenti per rischi	175.000.000	1.634.983.208
9 Altri accantonamenti	18.413.300.663	387.203.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	343.672.333.382	313.615.669.931
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 9.169.504.385	- 10.821.894.190
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 4.427.804	- 33.682.653
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.	-	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	777.333.442	5.086.298.968
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 8.396.598.747	- 5.769.277.875
Imposte sul reddito d'esercizio	- 276.654.000	-
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 8.673.252.747	- 5.769.277.875

IL DIRETTORE GENERALE:
Dott. Gilberto Bragonzi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 «BASSA FRIULANA» - PALMANOVA (Udine)

Bilancio dell'esercizio 2000

(approvato con decreto D.G. n. 224 del 15 giugno 2001).

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 2000
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali nette	-	-
II. Immobilizzazioni materiali nette		
1 Terreni	653.291	578.718
2 Fabbricati	154.396.051	168.416.861
3 Impianti e macchinari	7.283.942	6.564.207
4 Attrezzature sanitarie	9.168.215	8.845.628
5 Mobili e arredi	2.698.507	2.494.538
6 Automezzi	308.139	202.347
7 Altri beni	1.798.993	1.735.796
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	15.556.971	-
III. Immobilizzazioni immateriali	11.523.660	9.493.210
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	203.387.773	198.331.305
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	3.525.896	3.248.731
II. Crediti	8.087.070	14.067.239
III. Titoli	-	-
IV. Disponibilità liquide	12.830.286	9.055.675
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	24.443.253	26.371.645
C) RATEI E RISCONTI	124.640	253.321
TOTALE ATTIVO	**227.955.668**	**224.956.277**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	190.507.028	180.810.358
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	9.457.000	14.323.126
III. Contributi c/capitale da Regione indistinti	2.467.000	2.467.000
IV. Altri contributi in conto capitale	511.793	551.235
V. Contributi per ripiani perdite	-	-
VI. Riserve di rivalutazione	-	-
VII. Altre riserve	5.160	76.645
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	- 9.463.380	- 24.545.376
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	- 15.472.495	- 9.036.285
TOTALE PATRIMONIO NETTO	178.012.105	164.646.702
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	13.362.525	14.482.603
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	986.884	1.116.884
D) DEBITI	35.594.153	44.546.485
E) RATEI E RISCONTI	-	163.600
TOTALE PASSIVO E NETTO	**227.955.668**	**224.956.277**

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 1999	ESERCIZIO 2000
RICAVI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	177.102.491	201.167.695
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	29.610.568	30.232.456
3 Ricavi per altre prestazioni	10.582.353	11.676.314
4 Costi capitalizzati	9.295.045	9.135.119
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	226.590.458	252.211.588
COSTI		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	21.639.925	21.644.616
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	33.963.527	37.398.514
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	4.958.946	5.062.917
c) Farmaceutica	27.714.005	30.343.749
d) Medicina di base	12.807.454	15.593.750
e) Altre convenzioni	11.291.552	10.808.440
f) servizi appaltati	10.295.341	10.105.846
g) manutenzioni	2.988.704	2.716.343
h) Utenze	3.871.361	4.613.084
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	861.793	1.555.624
3 Godimento di beni di terzi	944.441	961.556
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	76.222.061	81.972.070
b) Personale professionale	52.245	112.594
c) Personale tecnico	12.494.597	12.334.092
d) Personale amministrativo	4.278.372	4.429.123
e) Altri costi del personale	1.743.223	1.348.234
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	2.547.921	2.554.213
6 Ammortamenti e svalutazioni	9.566.392	9.666.150
7 Variazione delle rimanenze	- 703.672	277.165
8 Accantonamenti per rischi	3.092.534	2.256.933
9 Altri accantonamenti	642.380	4.172.568
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	241.273.120	259.927.592
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	- 14.682.662	- 7.716.003
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 67.723	- 116.452
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 715.618	- 1.047.282
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 15.466.004	- 8.879.738
Imposte sul reddito dell'esercizio	- 6.491	- 156.547
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	**- 15.472.495**	**- 9.036.285**

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. P. Pullini

COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.
TRIESTE

Deliberazione 3 settembre 2001, n. 22. Regolamento per il funzionamento del CO.RE.COM. del Friuli-Venezia Giulia» e «Codice deontologico del CO.RE.COM.».

IL COMITATO

VISTA la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, ed, in particolare, l'articolo 14, che stabilisce che il Comitato «adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione» e che tale regolamento deve venire pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

a) di adottare gli allegati «Regolamento per il funzionamento del CO.RE.COM. del Friuli-Venezia Giulia» e «Codice deontologico del CO.RE.COM.», facenti parte integrante della presente deliberazione;

b) di incaricare la segreteria a provvedere alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE:
dott. Daniele Damele

Allegato

Regolamento per il funzionamento del CO.RE.COM del Friuli-Venezia Giulia

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito denominato CO.RE.COM.) istituito con la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità), nonché organo di consulenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di comunicazioni.

2. Il CO.RE.COM. esercita le funzioni previste dall'articolo 7 della citata legge regionale 11/2001 ed esplica ogni altra funzione demandata dal Ministero delle Comunicazioni e da altri organismi statali e regionali in materia di comunicazioni.

A tal fine è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate che esercita secondo quanto previsto dalla legge e dalle norme del presente regolamento, previsto dall'articolo 14 della citata legge regionale 11/2001.

3. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il CO.RE.COM. può istituire suoi Organi collegiali, quali la Commissione infrastrutture e reti, la Commissione servizi e prodotti e la Commissione garanzie nelle comunicazioni della Regione e degli Enti locali, anche tenendo conto della ripartizione di competenze operata dall'Autorità per i propri Organi collegiali.

Le Commissioni possono operare in sede referente e redigente; gli atti ed i pareri espressi dalle Commissioni divengono esecutivi solo dopo l'approvazione del CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM., su proposta del Presidente, designa, al suo interno, i componenti ed i responsabili delle Commissioni (detti anche Commissari) e può attribuire ad essi specifici settori di attività.

Il CO.RE.COM. può deliberare la determinazione di un gettone di presenza per la partecipazione dei componenti ai lavori delle Commissioni.

4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 11/2001 ed inoltre determina, sentito il CO.RE.COM., gli indirizzi, stabilendo le priorità degli interventi nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, convoca le riunioni del CO.RE.COM., stabilendo l'ordine del giorno, ne dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni adottate.

In casi straordinari di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti, riferendone successivamente al CO.RE.COM.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Vicepresidente la cui elezione, a maggioranza dei componenti ed a scrutinio segreto, è prevista nella prima seduta utile del CO.RE.COM.

In sede di prima applicazione il Vice Presidente viene eletto, con le medesime modalità, nella prima seduta utile successiva a quella di adozione del presente Regolamento.

6. Il CO.RE.COM. si riunisce, in via ordinaria, nella sede di Trieste del Consiglio regionale. E' ammessa la convocazione presso altra sede.

Il CO.RE.COM. si riunisce in seduta ordinaria, di norma, una volta al mese.

Si riunisce in seduta straordinaria per la trattazione di oggetti determinati ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano due componenti.

In quest'ultimo caso la seduta deve aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla presidenza del CO.RE.COM.

Le riunioni sono convocate dal Presidente tramite avviso scritto inviato a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti presso la sede del CO.RE.COM. almeno 24 ore prima delle sedute ordinarie e straordinarie e, ove possibile, anche nelle sedi di rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia di Udine, Pordenone e Gorizia.

All'inizio di ogni seduta è consentita, con il voto favorevole di almeno tre componenti, l'integrazione dell'ordine del giorno.

Le sedute del CO.RE.COM., di norma, non sono pubbliche.

7. In caso d'urgenza il CO.RE.COM. può essere comunque convocato dal Presidente, con un preavviso minimo di 24 ore.

La seduta convocata con procedura d'urgenza è valida anche senza la maggioranza dei componenti ma, in questo caso, le deliberazioni devono obbligatoriamente essere adottate all'unanimità dei presenti.

La documentazione deve essere resa disponibile, comunque, in tempo utile per la consultazione.

Per le assenze dalle sedute del CO.RE.COM. convocate con procedura d'urgenza non si applicano le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11/2001.

8. Le deliberazioni del CO.RE.COM. sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono, di norma, immediatamente esecutive.

Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati o, ove sia espressamente previsto, il CO.RE.COM. può deliberare a scrutinio segreto.

Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, se previsto, e siglati dal Segretario.

9. Di ogni seduta del CO.RE.COM. è redatto il processo verbale.

Il verbale è inviato al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e, ove richiesto, all'Autorità ed è tenuto altresì a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarlo secondo le vigenti normative in materia di pubblicità degli atti.

Il verbale è redatto da un funzionario del CO.RE.COM. all'uopo incaricato, il quale assiste il Presidente nelle riunioni.

Il verbale deve contenere gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni e il risultato delle votazioni ed è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante.

Il CO.RE.COM. può decidere di secretare, con provvedimento motivato, in tutto o in parte il verbale delle sedute. In questo caso il verbale è redatto da un componente, scelto di volta in volta, che fa constatare in sintesi le opinioni espresse e le decisioni adottate.

I processi verbali delle sedute del CO.RE.COM. vengono, di norma, approvati nella prima seduta successiva utile a quella cui si riferiscono e, a tal fine, sono trasmessi ai componenti almeno 24 ore prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

10. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, o un loro delegato, componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o componente della Giunta regionale, possono sempre partecipare alle riunioni del CO.RE.COM., senza diritto di voto.

A tal fine, vengono informati, entro lo stesso termine stabilito per l'invio degli avvisi di convocazione ai componenti, della data e dell'ora delle riunioni e dell'Ordine del giorno delle stesse.

11. Il CO.RE.COM. può invitare a partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, dirigenti e funzionari della Regione, delle Provincie e dei Comuni, rappresentanti di enti ed istituzioni locali, di organizzazioni sindacali, culturali e sociali, dirigenti e funzionari della società concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione e delle emittenti radiofoniche e televisive private, nazionali e locali e/o loro associazioni, rappresentanti di Società operanti nelle comunicazioni, esperti delle materie trattate e ancora rappresentanti di associazioni degli utenti, della Commissione regionale per le pari opportunità, dell'Ordine dei giornalisti, dell'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, degli organi dell'Amministrazione scolastica, il Difensore civico, il Tutore dei minori ed altri eventuali soggetti interessati alle comunicazioni.

Il CO.RE.COM. può disporre altresì l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi.

Il CO.RE.COM. può altresì proporre ed attuare iniziative d'interesse culturale e sociale inerenti al proprio campo d'attività.

12. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, nell'ambito delle finalità della legge, il Presidente, sentito il CO.RE.COM., può disporre l'affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza.

Nell'esercizio delle proprie attività il CO.RE.COM. si ispira, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità

dell'azione amministrativa, di contenimento della spesa pubblica e della riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini.

13. Il CO.RE.COM. formula proposte al Consiglio d'amministrazione ed alla Sede regionale della concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione in merito a programmazioni e servizi regionali che possano essere trasmessi sia in ambito nazionale, sia regionale.

Il CO.RE.COM. regola l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione.

Il CO.RE.COM. definisce i contenuti delle collaborazioni e delle convenzioni trilaterali tra la Sede regionale della concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione, la Regione ed i concessionari privati in ambito locale.

Il CO.RE.COM. controlla e vigila sulla regolare esecuzione di quanto previsto nelle convenzioni sottoscritte dalla concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione, dai concessionari privati e da ogni altro organo di comunicazione con la Regione e gli Enti regionali.

Il CO.RE.COM. è convocato per almeno due volte nel corso di un anno al fine di attuare una specifica forma di consultazione con la concessionaria del Servizio pubblico di radio-televisione.

Il CO.RE.COM. esprime pareri obbligatori in via preventiva su tutti gli atti e le convenzioni stipulati dalla Regione e dagli Enti regionali con tutti gli organi d'informazione e comunicazione.

14. Per la validità delle riunioni degli Organi collegiali è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le sedute degli Organi collegiali di norma non sono pubbliche.

I Commissari che non possono partecipare alle riunioni ne informano tempestivamente il Presidente.

Salvo che non sia altrimenti disposto l'Organo collegiale è assistito da una Segreteria.

La Segreteria degli Organi collegiali provvede alle seguenti funzioni:

a) verificare la completezza formale degli atti e dei documenti elaborati e la loro corrispondenza agli indirizzi adottati;

b) curare la trasmissione degli atti e delle deliberazioni degli Organi collegiali agli organi competenti;

c) redigere il processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

d) indire, su richiesta del Presidente e degli Organi collegiali, riunioni con i Responsabili degli Uffici competenti;

e) provvedere all'organizzazione e alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attività del CO.RE.COM., predisponendo eventuali relazioni;

f) curare i rapporti con gli eventuali consulenti e coordinare l'attività interna;

g) assistere eventuali gruppi di lavoro intersettoriali stabiliti dal CO.RE.COM.

15. Alla fine di ogni anno la struttura di supporto è sottoposta a verifica da parte del CO.RE.COM., al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

16. La responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente della struttura del CO.RE.COM., il quale individua i Responsabili dell'istruttoria, di cui è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

Il Responsabile dell'istruttoria provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria, in conformità alle deliberazioni del CO.RE.COM. ed agli indirizzi del Responsabile del procedimento.

17. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente concordati con il CO.RE.COM., può designare al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Commissari, ai fini della trattazione.

Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte in cui il CO.RE.COM. debba adottare un provvedimento, che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

E' facoltà del CO.RE.COM., quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari, con il compito di seguire l'istruttoria e riferire.

18. Il presente Regolamento potrà essere emendato, o integrato nel caso nuove disposizioni dell'Autorità centrale o legislative lo richiedano, oltre che su richiesta motivata della maggioranza dei componenti.

VISTO: IL PRESIDENTE: DAMELE

Allegato

CODICE DEONTOLOGICO del CO.RE.COM. del Friuli-Venezia Giulia

1) Le disposizioni del presente Codice operano nei confronti dei componenti del CO.RE.COM., dei consulenti e collaboratori esterni del medesimo. I consulenti ed i collaboratori si obbligano ad osservare le disposi-

zioni del suddetto Codice all'atto dell'accettazione dell'incarico.

2) I componenti, i consulenti ed i collaboratori debbono tenere un comportamento ispirato a trasparenza, imparzialità e correttezza personale, consapevoli che l'attività del CO.RE.COM. è rivolta alla trattazione ed alla soluzione di problemi di particolare delicatezza, che coinvolgono anche rilevanti interessi economici dei soggetti che operano nei vari settori della comunicazione.

3) I componenti, i consulenti ed i collaboratori svolgono il proprio lavoro con impegno, mantenendo sempre un comportamento volto a stabilire fiducia e collaborazione tra il CO.RE.COM. ed i soggetti a qualunque titolo interessati all'attività propria da esso svolta.

Essi sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente all'esercizio delle loro funzioni.

In particolare sono tenuti a non fornire informazioni né a esprimere opinioni o anticipazioni in merito a procedimenti e/o ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso il CO.RE.COM.

4) Nel prestare la loro opera, i componenti, i consulenti ed i collaboratori dovranno evitare sprechi ed impieghi inefficienti di beni e servizi a loro disposizione.

5) I componenti, i consulenti ed i collaboratori operano con imparzialità, senza indulgere a comportamenti e/o a trattamenti di favore, assumono le loro decisioni nella massima trasparenza e respingono ogni e qualsivoglia indebita pressione.

Non determinano, né contribuiscono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

6) Ai componenti, ai consulenti ed ai collaboratori è fatto divieto di accettare, in qualunque occasione, per sé o per altri, doni od altre utilità da parte di soggetti in qualunque modo interessati all'attività del CO.RE.COM.

Il soggetto che, indipendentemente dalla propria volontà, riceva doni od utilità, fatta salva la clausola del modico valore, comunica tempestivamente la circostanza al Presidente del CO.RE.COM. per le opportune determinazioni.

7) I componenti, i consulenti ed i collaboratori, nell'esercizio delle loro funzioni e/o dei loro incarichi, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove si trovino in situazione di conflitto d'interessi.

In questi casi, i componenti hanno l'obbligo di astenersi al momento dell'assunzione di deliberazioni, mentre i consulenti ed i collaboratori devono informare tempestivamente il Presidente della situazione.

8) I rapporti con i mezzi di informazione e gli altri soggetti esterni sono tenuti dal Presidente, dai Commissari delegati, oppure dal Dirigente del Servizio o da un dipendente espressamente delegato.

L'orientamento del CO.RE.COM. sulle materie di competenza è reso noto mediante comunicati ufficiali.

I consulenti sono tenuti ad evitare ogni dichiarazione pubblica non concordata concernente la loro attività lavorativa, nonché ogni altra dichiarazione, che possa nuocere al prestigio ed all'attività del CO.RE.COM.

9) Il CO.RE.COM. nomina al proprio interno un Giurì deontologico, composto da due persone, oltre al Presidente, che valuta la corretta applicazione delle norme del presente Codice e propone le soluzioni per i casi concreti.

Il Presidente del CO.RE.COM., o un suo delegato, presiede le sedute e convoca il Giurì stesso, che riferisce al CO.RE.COM., al quale spetta l'assunzione di eventuali decisioni.

10) Il CO.RE.COM., anche sulla scorta dei suggerimenti formulati dal Giurì deontologico, può modificare e/o integrare le disposizioni del presente Codice.

11) I componenti del CO.RE.COM. che fossero candidati a elezioni politiche od amministrative nel territorio del Friuli-Venezia Giulia si asterranno dal prendere parte a qualunque attività del CO.RE.COM. per l'intero periodo della campagna elettorale, ovvero dall'atto dell'accettazione della candidatura sino al termine delle operazioni di voto.

Le assenze dalle sedute del CO.RE.COM.. in tale periodo sono considerate giustificate.

Qualora a candidarsi fossero contemporaneamente tre o più componenti, gli stessi saranno tenuti a rassegnare le dimissioni dal CO.RE.COM. all'atto dell'accettazione della candidatura.

VISTO: IL PRESIDENTE: DAMELE

COMUNE DI AVIANO
(Pordenone)

Statuto comunale

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Comune di Aviano. Funzioni.

1. Il Comune di Aviano, Ente locale autonomo, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. E' Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto dei Regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Esercita funzioni proprie o conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

4. Promuove i rapporti con la regione, la Provincia e gli altri Enti locali ispirandosi a criteri di collaborazione e cooperazione nel rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.

5. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente

esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Principi e finalità.

1. Il Comune di Aviano informa la propria azione ai valori della democrazia, della giustizia sociale e della solidarietà. Concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze l'affermazione dei diritti di libertà, uguaglianza e pari dignità attivandosi per la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscano il pieno esercizio.

2. Tutela e valorizza le risorse ambientali territoriali, naturali storico artistiche, culturali e sociali nell'interesse della collettività ed in funzione del miglioramento della qualità della vita.

3. Incentiva lo sviluppo delle attività economiche, sostenendo forme di associazionismo e cooperazione.

4. Il Comune, in conformità con i principi costituzionali e con le norme internazionali che riconoscono e sanciscono i diritti umani, i diritti di libertà e indipendenza dei popoli, il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante proprie iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione e sostenendo quelle promosse da istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e cooperazione internazionale.

Art. 3

Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone.

1. Il Comune di Aviano comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Capoluogo e sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli Uffici è Aviano.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale possono essere apportate con le modalità previste dalla legge regionale.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

5. L'uso del gonfalone e dello stemma per fini non istituzionali è vietato; in deroga il Consiglio potrà autorizzare l'uso dello stemma da parte di enti od associazioni operanti nel territorio comunale fissandone le relative modalità.

Art. 4

Albo pretorio e informazione.

1. L'attività del Comune si esercita nel rispetto del principio della pubblicità e massima conoscibilità.

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e nel rispetto del diritto alla riservatezza, il Comune assicura la massima trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo il diritto di accesso agli atti.

3. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga espressamente sottoposto a tale forma di pubblicità.

4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

5. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'adeguata informazione sull'attività del Comune possono essere previste ulteriori forme di pubblicità.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 5

Pari opportunità.

1. Il Comune di Aviano promuove e favorisce l'uguaglianza tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure idonee a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Negli Organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, dovrà essere favorita, di norma, la presenza di entrambi i sessi.

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6

Organi.

1. Sono Organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 7

Elezione e composizione.

1. Il Consiglio comunale è Organo rappresentativo

della Comunità locale, esercita la propria attività attraverso atti di indirizzo fondamentali e di controllo.

2. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza dei Consiglieri nonché la durata in carica sono stabilite dalla legge. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8

Competenze e attribuzioni.

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio comunale determina le linee dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla e verifica periodicamente l'attuazione in concomitanza all'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge.

3. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, sono ulteriormente disciplinati da apposito regolamento approvato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

4. Nella adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 9

Consiglieri comunali.

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali, nonché dalle Aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Tale diritto dovrà essere comunque esercitato nel rispetto del segreto d'ufficio, della legislazione in materia di riservatezza dei dati personali.

5. L'esercizio del diritto di accesso per i consiglieri è disciplinato dal Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio comunale.

6. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi consiliari senza alcun limite numerico.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure previste dal regolamento interno del Consiglio comunale.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco e ai componenti della commissione edilizia che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità contabile, civile e penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché ci sia stata sentenza definitiva di assoluzione o comunque pronunzia di proscioglimento.

Art. 10

Dimissioni e decadenza.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari.

2. Decade dalla propria carica il Consigliere che senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, siano esse straordinarie o ordinarie. In questo caso, su segnalazione del Segretario generale, il Sindaco da comunicazione scritta dell'avvio del procedimento di decadenza al Consigliere interessato, invitandolo a produrre entro il termine di trenta giorni eventuali giustificazioni scritte. Le stesse saranno sottoposte alla decisione del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 11

Convocazione e adempimenti della prima seduta.

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la

ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista una delle cause previste dal titolo III, cap. II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. Il Sindaco assume l'impegno, davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunica i componenti della Giunta da lui nominati.

4. Il Consiglio elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale, secondo le modalità previste dall'articolo 26 della legge 240/2000.

Art. 12

Le sedute consiliari.

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria per la trattazione di tutte le altre questioni.

3. Se lo richiede un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno i relativi argomenti.

4. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini, da computarsi a norma dell'articolo 155 del Codice di procedura civile:

a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno tre giorni, di cui due lavorativi per gli uffici comunali, prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza.

5. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento per i quali sia stabilita la seduta segreta.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

7. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese salvo che la legge o il Regolamento non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.

8. Salvi i casi in cui la legge o lo Statuto non dispongano altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che dichiarano l'astensione prima della votazione sono considerati a tutti gli effetti presenti in sala ma non votanti.

9. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 42 lettera m), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica, in deroga al disposto del precedente comma, il principio della maggioranza relativa dei votanti.

10. A parità di voti viene eletto l'anziano di età. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è richiesto il deposito di un curriculum.

11. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

12. In caso di assenza ed impedimento del Sindaco il Consiglio è convocato o presieduto dal Vice Sindaco.

13. Durante le sedute consiliari, in caso di assenza anche del Vice Sindaco, presiede l'Assessore più anziano fra i presenti in sala.

14. Le sedute del Consiglio comunale si svolgono di norma presso la sede di Palazzo Bassi; tuttavia, per favorire la partecipazione della cittadinanza potranno svolgersi anche presso idonee sedi nel territorio comunale.

Art. 13

Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio comunale istituisce nel proprio seno, commissioni temporanee, permanenti o speciali composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio nelle materie previste dal regolamento al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.

3. Compito delle commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio.

4. Il Consiglio comunale potrà inoltre istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo o di garanzia. La presidenza di tali commissioni è attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione.

5. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

7. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argo-

menti; esse sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 14

La Giunta comunale.

1. La Giunta comunale è l'Organo di governo del Comune.

2. Collabora con il Sindaco nelle attività di elaborazione, interpretazione e definizione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario generale e dei Funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

5. Nella sua azione la Giunta si uniforma al principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo, propri degli organi elettivi, e compiti di gestione, di competenza dei Responsabili dei Servizi. A tal fine individua con provvedimenti deliberativi generali gli scopi, gli obiettivi e le priorità perseguiti, i criteri di valutazione, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri generali che costituiranno guida all'attività spettante ai Responsabili dei Servizi nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.

6. Appartiene alla competenza della Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 15

Composizione ed elezione della Giunta.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, da un numero variabile da quattro a sei Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco in seno al Consiglio comunale. Compete al Sindaco determinare in concreto il numero degli Assessori motivando adeguatamente la propria scelta sulla base di specificate valutazioni politico amministrative.

2. Il Consiglio prende atto della nomina della Giunta comunale nella prima seduta successiva alla elezione, oppure nella prima seduta successiva alla nomina, nel caso di sostituzione degli Assessori.

Art. 16

Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta.

2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura la unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

5. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su specifica determinazione del Sindaco:

- i Responsabili di Servizi od Uffici;
- i Consiglieri comunali;
- esperti e consulenti esterni.

Art. 17

Dimissioni, decadenza e revoca degli Assessori.

1. Le dimissioni non possono essere ritirate e sono irrevocabili.

2. I componenti della Giunta decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

3. La revoca degli Assessori è demandata alla valutazione discrezionale del Sindaco.

4. Il Sindaco provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, entro trenta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione e dà comunicazione al Consiglio della avvenuta sostituzione di uno o più Assessori.

Art. 18

Mozione di sfiducia.

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da

almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza calcolare il Sindaco, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19

Deliberazioni d'urgenza della Giunta.

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate e modificate.

Art. 20

Pubblicazione delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono pubblicate secondo le disposizioni di legge.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 21

Sindaco Organo istituzionale.

1. Il Sindaco, capo del governo locale, ha la rappresentanza generale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta con i poteri attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti, sovrintende all'attività ed all'organizzazione del Comune con potestà di emanare direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo.

2. Esercita funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa dell'Ente. Svolge funzioni di direzione generale dell'attività di governo e di proposta della Giunta.

3. Esercita tutte le funzioni in relazione alla propria competenza previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Spetta al Sindaco la rappresentanza legale del Comune in giudizio, cui provvede su conforme deliberazione della Giunta mediante conferimento di incarico a professionisti di fiducia, esperti nel settore.

5. Fermo quanto previsto nei precedenti commi, spetta in ogni caso al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale e rappresentante della comunità locale:

a) nominare la Giunta distribuendo gli affari tra i componenti della medesima, vigilare sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;

b) stabilire gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

c) impartire, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adottare i provvedimenti previsti dalle leggi e dai Regolamenti ed applicare al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge;

d) rilasciare attestati di notorietà pubblica;

e) coordinare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli edifici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

f) provvedere a nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata al Consiglio stesso, dalla legge;

g) nominare i Responsabili degli Uffici, attribuire e definire gli incarichi di collaborazione esterna secondo la modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;

h) promuovere ed assumere iniziative per concludere Accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

i) concludere accordi con soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

l) adottare tutti gli atti ed i provvedimenti di natura

discrezionale, non collegiali o gestionali, che lo statuto non abbia esplicitamente attribuito ai dirigenti, al Segretario o ai Responsabili dei Servizi.

6. Entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di insediamento sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 22

Surrogazione del Consiglio per le nomine.

1. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine fissato dalla legge, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 23

Potere di ordinanza del Sindaco.

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai Regolamenti generali e comunali.

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2, prima parte, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero intercorsi.

Art. 24

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli edifici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 25

Deleghe del Sindaco

1. Al Vice Sindaco, spetta surrogare il Sindaco, assente o impedito, sia quale Capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di Governo.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione del documento di nomina.

3. Il Sindaco, ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie.

4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Il Sindaco, qualora sussistano particolari esigenze, può delegare, senza potere di firma, ad uno o più Consiglieri la trattazione di determinati argomenti o la cura di alcuni settori di interventi, con obbligo degli stessi di riferirne al Sindaco stesso.

6. I Consiglieri delegati possono partecipare alle sedute della Giunta su invito del Sindaco senza tuttavia disporre del diritto di voto.

7. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, la delega per la sottoscrizione degli atti spettantigli quale Ufficiale di Governo, con esclusione delle ordinanze di cui al precedente articolo 23, comma 3, al Segretario ed ai Funzionari comunali.

8. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli altri Assessori e ai Consiglieri comunali a norma del precedente comma 5, deve essere data comunicazione

al Consiglio nella prima seduta successiva alla delega, agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CRITERI DIRETTIVI

Art. 26

Partecipazione popolare.

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione popolare all'attività politico amministrativa, economica e sociale della Comunità, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Nel quadro delle proprie attribuzioni, nelle forme indicate dal Regolamento il Comune assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.

3. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di interesse individuale. Ferme le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto di presentare scritti e memorie che saranno valutati, e a cui sarà data risposta, dal Responsabile di Servizio entro 15 giorni dal ricevimento.

4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Art. 27

Albo delle associazioni.

1. Per i fini di cui al precedente articolo è istituito l'Albo comunale delle Associazioni.

2. All'Albo possono essere iscritte, su richiesta, con deliberazione della Giunta comunale, le Associazioni ed altre forme associative legalmente costituite che nel proprio statuto assicurino la rispondenza dei propri fini con quelli perseguiti dal Comune così come definiti dal precedente articolo 2.

3. Le Associazioni iscritte all'Albo, a richiesta, vengono consultate nelle materie attinenti le finalità o scopi sociali da esse perseguiti; esse possono altresì:

ottenere forme di incentivazione e sostegno dal Comune per l'attività svolta;

accedere alle strutture, ai beni e ai servizi comunali;

ottenere di partecipare, su specifici argomenti di competenza e previa richiesta, ai lavori delle commissioni consiliari.

4. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo.

CAPO II

RIUNIONI ED ASSEMBLEE

Art. 28

Riunioni ed Assemblee.

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che si riconoscano nei principi della Costituzione repubblicana e ne facciano richiesta, le strutture e gli spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione comunale deve essere fissato il limite di spesa a carico del Comune.

4. L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale, a livello di una o più frazioni:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni su materie di loro interesse e con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dalla Giunta comunale.

6. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.

7. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata chiesta da altri a proprie spese.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 29

Proposte.

1. La popolazione esercita l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare e giuntale e per le modifiche statutarie.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità. Qualora le proposte riguardino modificazioni statutarie, devono essere sottoscritte da almeno 400 elettori.

3. Le proposte sono ricevute dalla Giunta o dal Consiglio che delibera su di esse entro due mesi dal ricevimento.

Art. 30

Istanze, interrogazioni e petizioni.

1. I cittadini, singoli e in forma collettiva, e gli organismi associativi possono rivolgere istanze, petizioni e interrogazioni per chiedere provvedimenti, esporre comuni necessità sui problemi di rilevanza comunale o chiedere ragioni su comportamenti od aspetti dell'attività amministrativa.

2. Alle istanze e interrogazioni viene data risposta scritta entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento. Il Sindaco, in considerazione della loro rilevanza può inserire le questioni sollevate all'ordine del giorno della Giunta o del Consiglio.

3. Le petizioni, a seconda delle materie di competenza, sono ricevute dal Consiglio e dalla Giunta che provvedono a deliberare nel merito entro due mesi. Devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.

4. La sottoscrizione del prestatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente in materia elettorale.

Art. 31

Referendum consultivo.

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'Amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e delle tariffe, attività amministrative vincolate da leggi regionali o statali o su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

2. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede alla indizione del referendum nei successivi tre mesi e comunque non in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi.

4. La indizione è fatta quando la richiesta di referendum è formulata, con sottoscrizione autenticata, da almeno il 20% dei cittadini aventi diritto al voto in sede di elezione del Consiglio comunale in carica al momento della richiesta, con esclusione degli elettori residenti all'estero: entro due mesi dal deposito delle firme autenticate nel numero minimo richiesto, deposito da effettuarsi entro quattro mesi dalla comunicazione obbligatoria al Comune di avvio dell'iniziativa referendaria, il Consiglio comunale si esprimerà, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla ammissibilità del referendum purché non in contrasto con il precedente 1° comma.

5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.

6. Il Sindaco procederà alla indizione del referendum entro due mesi dalla esecutività della deliberazione consiliare di cui al 4° comma.

7. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

8. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

9. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 12 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.

10. La pubblicità della consultazione, effettuata mediante specifica comunicazione inviata a tutte le famiglie almeno 20 giorni prima della adeguata consultazione sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.

11. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale.

12. La consultazione è valida se ha partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.

13. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 32

Azione popolare.

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico del Comune se, ordinata dal giudice l'integrazione del contraddittorio, la Giunta comunale ha deliberato la costituzione in giudizio.

Art. 33

Pubblicità degli atti amministrativi.

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 34

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il Regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i Responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 35

Il Difensore civico. Istituzione - attribuzioni.

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso le Amministrazioni comunali, le Aziende speciali, le Istituzioni, i concessionari di servizi, le Società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima riunione dell'Organo competente.

7. Tutti i Responsabili di Servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico.

8. Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, all'Amministrazione comunale, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

9. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.

10. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 36

Nomina.

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Se dopo due votazioni nella medesima seduta nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.

3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione il Consiglio comunale deve essere

convocato entro 60 giorni dall'ultima data di approvazione dello Statuto del Comune.

4. Il Consiglio comunale ha la facoltà di eleggere direttamente il Difensore civico oppure di avvalersi, mediante convenzione, del Difensore civico nominato dalla Regione, dalla Provincia o in accordo con altri Comuni.

Art. 37

Requisiti.

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali;

c) i membri del Comitato provinciale di controllo sugli atti dei Comuni;

d) gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal Comune;

e) i candidati alle elezioni dei rispettivi Consigli comunali in carica.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

Art. 38

Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore civico dura in carica quattro anni, non coincidenti con la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 36 del presente Statuto.

3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale e con la stessa maggioranza prevista per la nomina.

Art. 39

Sede e dotazione organica.

1. L'Amministrazione comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore civico.

2. Al Difensore civico compete un'indennità di carica determinata dal Consiglio comunale all'atto della nomina. Saranno inoltre rimborsate eventuali spese adeguatamente documentate.

Art. 40

Rapporti con gli Organi comunali.

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne hanno provocato l'azione, invia:

a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;

b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli Uffici;

c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli Uffici e degli Enti o Aziende oggetto del suo intervento.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

SERVIZI

Art. 41

Svolgimento dell'azione amministrativa.

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi Istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei settori sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Art. 42

Servizi pubblici comunali.

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 43

Gestione diretta dei servizi pubblici.

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o un'Azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale comunale, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n. 902.

Art. 44

Azienda speciale.

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto della legge e del presente Statuto, approva gli atti costitutivi di Aziende speciali, che possono essere preposte a più servizi.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai propri Regolamenti che vengono approvati dal Consiglio comunale nel loro testo integrale ed in ogni loro successiva variazione.

3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità' e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Sono fondamentali i seguenti atti:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra Ente locale ed Azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

Art. 45

Istituzione.

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi a carattere sociale e culturale costituisce con atto motivato le istituzioni demandandone la disciplina ad apposito Regolamento.

2. In particolare il Regolamento disciplina la dotazione organica e di personale, l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Direttore dirige l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

4. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 46

Nomina e revoca degli Organi di aziende e istituzioni.

1. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio. Il Sindaco con provvedimento motivato provvede altresì alla loro revoca.

2. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico o mediante conferimento di incarico.

Art. 47

Società per azioni.

1. Per la costituzione o partecipazione di Società per azioni o a responsabilità limitata si fa riferimento alle norme vigenti.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 48

Gestione associata dei servizi e delle funzioni.

1. Il Comune, per un più efficace e coordinato svolgimento dei servizi e delle funzioni, sviluppa rapporti con altri Comuni e Province, allo scopo di promuovere forme associate più appropriate per la gestione dei servizi e delle funzioni stesse.

Art. 49

Convenzioni.

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e/o Province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50

Consorzi.

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e/o Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto e dalla legge.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 51

Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'Accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'Accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli Accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'articolo 19 della legge regionale 7/2000 e del presente articolo si applica a tutti gli Accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52

Principi e criteri direttivi.

1. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è improntata, secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli Organi comunali elettivi.

2. Gli Organi comunali elettivi individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.

3. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei cittadini.

4. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi riflette un sistema di gestione organizzativa fondata sulla direzione per obiettivi, attuata mediante il concorso partecipato di amministratori elettivi e Responsabili di Servizi.

5. A tal fine il Comune assume come metodi la formazione e la valorizzazione del personale dipendente, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati.

Art. 53

Organizzazione degli Uffici.

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

2. La pianta organica stabilisce le dotazioni di personale articolandole nelle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione di adeguamento delle strutture organizzative ai compiti ed ai programmi dell'Ente.

3. La ripartizione del personale fra le diverse unità organizzative viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti alle stesse assegnate con apposito organigramma.

4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, la dotazione di personale prevista per ciascuna struttura dell'organizzazione comunale e' suscettibile di adeguamento e di ridistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla pianta organica.

5. Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di staff o di progetto è preposto un Responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati alle stesse.

6. Ad ogni Funzionario responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

7. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano di norma attraverso il Responsabile delle stesse.

8. Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il Funzionario responsabile del perseguimento degli obiettivi a cui compete la complessiva conduzione dell'attività ed al quale sono attribuiti i poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo in ordine a tutte le questioni afferenti la stessa. Anche i soggetti che per l'Ente svolgono funzioni ed attività in dipendenza di un rapporto di natura pubblica o privata devono collaborare, secondo la rispettiva competenza, al migliore perseguimento dell'obiettivo al centro di imputazione.

9. Ove si ritenga opportuno e necessario per l'esercizio delle funzioni o attività di rispettiva competenza all'interno delle unità organizzative possono essere costituiti gruppi di studio, di ricerca o di lavoro per progetti o programmi determinati, attribuendo al personale mansioni o attività nel rispetto della competenza professionale, anche a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale di inquadramento. Ugualmente può procedersi per progetti o programmi intersettoriali o che, comunque, riguardino più unità organizzative.

Art. 54

L'attività gestionale e gli atti di gestione.

1. La gestione amministrativa del Comune consiste nell'istruzione, predisposizione ed esecuzione di atti deliberativi e di provvedimenti amministrativi, sulla base degli indirizzi provenienti dagli organi elettivi, nonché la gestione del personale, l'ordinario funzionamento degli Uffici e dei Servizi, la conservazione e l'utilizzo dei beni nel rispetto delle direttive e procedure.

2. Gli atti di gestione sono:

a) gli atti di ordinaria amministrazione di Uffici e Servizi; essi comprendono tutti gli atti discrezionali, a rilevanza interna, di utilizzazione delle risorse umane e materiali;

b) gli atti ad emanazione dovuta ed a contenuto vincolato, compresi quelli caratterizzati da mera discrezionalità tecnica, che non siano attribuiti alla Giunta od al Sindaco;

c) gli atti meramente esecutivi di deliberazioni, cioè gli atti a rilevanza esterna, che attuano deliberazioni senza comportare modificazione di alcuno degli elementi essenziali di esse, ne' alcun impegno di spesa;

d) le certificazioni e le attestazioni relative ad atti e fatti inerenti alle funzioni rispettivamente attribuite.

3. I Funzionari ed i Responsabili dei Servizi propongono agli amministratori elettivi ed al Segretario, di propria iniziativa, soluzioni organizzative e procedure per la più corretta, efficiente ed efficace gestione del Comune.

Art. 55

Disciplina dello status del personale.

1. Sono disciplinati con il Regolamento del personale:

a) gli Organi, gli Uffici, i modi di conferimento della

titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli Uffici;

b) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;

c) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

4. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Art. 56

Responsabili di Settore.

1. Viene definito Responsabile di Settore il dipendente che sia capo di una unità operativa complessa di massima dimensione.

2. Ai Responsabili di Settore spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico tra i quali in particolare quelli previsti dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000

3. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di eventuali qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

4. Al Responsabile del Settore interessato deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000; qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata al Responsabile di ragioneria va chiesto il parere di regolarità contabile.

5. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e nell'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

Art. 57

Il Messo comunale.

1. Il Comune ha uno o più Messi nominati dalla Giunta Comunale, che hanno potere di notificare gli atti esclusivamente nel territorio comunale.

2. Il Messo è autorizzato a notificare gli atti dell'Amministrazione per i quali non siano prescritte speciali formalità; può notificare anche atti di altre Amministrazioni che ne facciano richiesta, previo il pagamento di un rimborso spese a favore del Comune che, qualora non fosse già quantificato dalla legge, verrà quantificato dalla Giunta comunale.

3. I referti del Messo fanno fede fino a querela di falso.

4. Qualora il Comune facesse parte di un Consorzio o fosse convenzionato con altri Enti, il Messo è autorizzato a notificare senza le spese di cui al comma 2°, gli atti del Consorzio o della convenzione.

Art. 58

Collaborazione esterna.

1. Il Regolamento dei contratti può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

c) la natura privatistica del rapporto;

d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 59

Direttore generale.

1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore generale può provvedervi con le modalità previste dall'articolo 108 comma 3 del decreto legislativo 267/2000 o in alternativa conferendo le relative funzioni al Segretario generale.

2. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dal Sindaco e comunque risponde in prima persona della realizzazione del programma politico-amministrativo dell'Amministrazione secondo i modi ed i tempi fissati dal Sindaco. A tal fine al Direttore generale rispondono, nell'eserci-

zio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Settore e di Servizio.

3. Può essere revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi l'ha conferito.

4. Le competenze del Direttore generale, previste dall'articolo 108 del decreto legislativo 267/2000 saranno specificatamente individuate dal Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

CAPO II

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 60

Norme applicabili.

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione comunale sono disciplinati dalle disposizioni contenute del decreto legislativo 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche Amministrazioni.

2. Per i dipendenti comunali oltre alle vigenti norme in materia di responsabilità civile amministrativa, penale e contabile si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7 commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Per i procedimenti disciplinari si applicano le norme previste dal citato decreto legislativo. L'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo di aderire ad iniziative tese ad istituire, mediante convenzione con altre Amministrazioni, un unico collegio arbitrale.

CAPO III

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 61

Stato giuridico e trattamento economico.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 62

Funzioni del Segretario.

1. Il Segretario, nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Settore e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il responsabile di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni adempimento inerente al singolo procedimento, nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;

e) emana circolari e direttive di applicazione dello Statuto e dei Regolamenti.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne cura la verbalizzazione.

Art. 63

Vice Segretario.

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VI

RESPONSABILITA'

Art. 64

Accertamento della responsabilità.

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del Settore che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di Settore la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 65

Responsabilità verso i terzi.

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 66

Responsabilità dei contabili.

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 67

Prescrizione dell'azione di responsabilità.

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 68

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni.

1. Il Responsabile del Settore interessato e il Responsabile di Ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli 49 e 151 del decreto legislativo 267/2000.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 69

Ordinamento.

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70

Attività finanziaria del Comune.

1. La finanza del Comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 71

Amministrazione dei beni comunali.

1. I beni di proprietà del comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e della utilità pubblica.

3. I beni comunali, mobili ed immobili, sono regi-

strati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità.

4. L'impianto, la tenuta e l'approvazione degli inventari sono affidati al Responsabile di Ragioneria che si avvale della collaborazione degli altri responsabili di servizio e dei consegnatari dei beni.

5. Il Responsabile di Ragioneria incaricato della tenuta dei beni ha l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

6. La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva la competenza consiliare di cui all'articolo 42, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 72

Contabilità comunale - il bilancio.

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 4, articolo 151, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 73

Contabilità comunale - il conto consuntivo.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al Conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori di cui all'articolo 75 del presente Statuto.

Art. 74

Attività contrattuale.

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. La deliberazione deve indicare:

a) il fine che in contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le Regioni che ne sono alla base.

4. La deliberazione di autorizzazione a contrarre può essere assunta dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione del Piano Risorse Obiettivi.

Art. 75

Revisione economico-finanziaria.

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. A tal fine i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il Consiglio comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella

gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art. 76

Tesoreria.

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal Regolamento di contabilità, nonché dalla apposita convenzione.

Art. 77

Controllo economico della gestione.

1. I Responsabili dei Settori eseguono semestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli Uffici e Servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige semestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e nei termini di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 78

Controllo di gestione.

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal Titolo III, Capo IV della Parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvalendosi anche di procedure semplificate ed utilizzando metodologie, personale e strumenti in convenzione con altri Enti locali.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 79

Partecipazione alla programmazione.

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica e territoriale della Regione e di altri Enti, secondo le disposizioni di legge.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio ed alle procedure previste dalla legge.

Art. 80

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

1. Il Comune può esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Art. 81

Delega di funzioni.

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana o altri Enti sovracomunali, l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 82

Modificazione e abrogazione dello Statuto.

1. Ogni modifica dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione tota-

le dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto e sarà approvata con le modalità previste per la adozione dello stesso.

3. Una iniziativa di revisione o abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, salvo i casi obbligatori per legge.

Art. 83

Adozione dei Regolamenti.

1. I Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto saranno adottati, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal Consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto attribuisce direttamente la competenza alla Giunta comunale.

Art. 84

Entrata in vigore dei Regolamenti.

1. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al presente Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme Regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto con esso compatibili.

Art. 85

Entrata in vigore dello Statuto.

1. L'entrata in vigore e la pubblicazione del presente Statuto nonché delle modifiche ed integrazioni sono regolate dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(Il testo tiene conto delle modifiche introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 7 giugno 2001 ravvisata priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. con provvedimento prot. 27216-29535/n. 3833 Reg. Co.Re.Co., avuto riguardo delle modifiche apportate con deliberazione consiliare n. 85 del 4 settembre 2001 ravvista priva di vizi di legittimità dal Co.Re.Co. con provvedimento prot. 29383/n. 3834 Reg. Co.Re.Co.).

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI

COMUNE DI VENZONE

(Udine)

Definizione delle controversie territoriali determinate dalla difformità tra la Cartografia I.G.M. e quella catastale.

I Sottoscritti:

- Virgilio Disetti, nato a Gemona del Friuli il 19 ottobre 1949 ed ivi residente in vicolo degli orefici n. 3, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Gemona del Friuli;
- Amedeo Pascolo, nato a Gemona del Friuli il 6 luglio 1958 e residente a Venzone in piazza del Municipio 5/2 in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Venzone;

RILEVATO che la perimetrazione dei Comuni di rispettiva competenza, come rilevabile dalla cartografia I.G.M. e dalla cartografia catastale, presenta una difformità di rappresentazione;

RITENUTO che ci si debba riferire, ai fini della proprietà, alla cartografia catastale;

PRESO ATTO che le Amministrazioni comunali hanno effettuato la confinazione congiunta come rilevabile dai caposaldi posizionati in sito già in data 2 novembre 1984 come peraltro risultante dalla nota prot. 12894 del 16 novembre 1984 trasmessa dal Comune di Venzone all'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli;

DICHIARANO

Che le controversie territoriali sono state definite e che i confini sono stati concordati tanto sulla base cartografica catastale che in sito.

Dalle Residenze municipali, lì 12 settembre 2001

IL SINDACO DI GEMONA DEL FRIULI:
Virgilio Disetti

IL SINDACO DI VENZONE:
Amedeo Pascolo

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al comparto «C18» sito a Colloredo di Prato in via D'Antoni.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 in data 22 settembre 2001, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al Comparto «C18» sito a Colloredo di Prato in via d'Antoni.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la deli-

berazione consiliare di adozione - con i relativi elaborati - sarà depositata presso la Segreteria comunale, in libera visione al pubblico durante le ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni effettivi, dal 15 ottobre 2001 al 27 novembre 2001.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale redatte in carta legale. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, pure redatte in carta legale.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 settembre 2001.

IL SINDACO:
prof. Lorenzo Tosolini

COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale dell'abitato di Bagnoli della Rosandra-Boljunec.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

VISTO l'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18/c del 18 giugno 2001, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dell'abitato di Bagnoli della Rosandra-Boljunec.

La citata deliberazione, completa di tutti gli elaborati, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dal giorno 22 ottobre 2001, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, affinchè chiunque possa prenderne visione in ogni suo elemento.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni al Piano regolatore particolareggiato comunale. Nello stesso periodo i proprietari ed i possessori di immobili vincolati dal Piano possono presentare opposizioni. Le osservazioni e le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.

S. Dorligo della Valle, 5 ottobre 2001

IL SINDACO:
Boris Pangerc

DIGAS S.r.l.
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
(Udine)

Aggiornamento tariffe erogazione gas GPL tale e quale distribuito a mezzo rete urbana nel Comune di Sauris (Udine).

La suintestata Società comunica che a seguito delle diminuzioni di imposta fiscale (Accisa) decorrenti dal 4 gennaio, 1 marzo, 24 marzo e 3 ottobre 2000 sono state rettificate le tariffe relative all'intero anno 2000 ed ai primi due bimestri dell'anno 2001.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999, vengono pubblicate le tariffe che per le avvenute variazioni di imposta risultano così modificate:

Anno 2000

		Tariffa T2	Tariffa T3
1° Bimestre Gennaio-Febbraio			
01/01 - 03/01	L/MC	3018	2949
04/01 - 29/02	L/MC	3009	2940
2° Bimestre Marzo-Aprile			
01/03 - 22/03	L/MC	3155	3086
23/03 - 31/04	L/MC	3138	3069
3° Bimestre Maggio-Giugno	L/MC	3214	3145
4° Bimestre Luglio-Agosto	L/MC	3115	3046
5° Bimestre Settembre-Ottobre			
01/09 - 02/10	L/MC	3246	3177
03/10 - 31/10	L/MC	3162	3093
6° Bimestre Novembre-Dicembre	L/MC	3375	3306

Anno 2001

		Tariffa T2	Tariffa T3
1° Bimestre Gennaio-Febbraio	L/MC	3471	3402
2° Bimestre Marzo-Aprile	L/MC	3359	3290

Le nuove tariffe, modificate, comportano i relativi conguagli a favore dell'utenza a partire dal gennaio 2000.

In aggiunta alle tariffe di cui sopra viene altresì applicata la quota fissa nei termini previsti dal Provv. CIP n. 16/1993 e precisamente:

T2 - riscaldamento individuale: L/anno 60.000 pari a L/Mese 5000.

T3 - Altri usi L/Mcal 4,50 da applicare ai soli consumi effettuati.

Colloredo di Monte Albano, 28 settembre 2001

DIGAS S.r.l.
IL PRESIDENTE:
dott. Paolo De Luca

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Sorteggio commissione esaminatrice di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per dirigenti medici di diverse discipline. Errata corrige.

Si ripubblica il testo dell'avviso di cui all'oggetto già pubblicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 19 settembre 2001.

In data 23 novembre 2001alle ore 9.30, nella Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Sala B, sita al III piano di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami a:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) in Disciplina Radiodiagnostica;
- n. 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) in Disciplina Oftalmologia;
- n. 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) in Disciplina Odontoiatria;
- n. 5 posti di dirigente medico (ex I° livello) in Disciplina Anestesia e Rianimazione;
- n. 2 posti di dirigente medico (ex I° livello) in Disciplina Medicina Interna.

Trieste, 14 settembre 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 13 posti di infermiere, cat. C.

Si pubblica, ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del D.P.R. 483/1997 la graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 13 posti di infermiere (operatore professionale sanitario) cat. C, approvata con deliberazione n. 616 del 3 settembre 2001:

	Nominativo		Punteggio totale
1	Mailli	Roberta	53,545
2	Di Gioia	Beatrice Virginia	49,150
3	Fabbro	Laura	49,060
4	Kabel	Damir	48,450
5	D'amico	Maddalena	46,450
6	Feghiz	Silvana	46,285
7	Giannini	Anna	46,110
8	De Chiara	Antonio	44,410
9	Mattiazzi	Daniela	44,305
10	Brighina	Salvatore	44,237
11	Nones	Laura	42,775
12	Jankovic	Jadranka	42,000
13	Enne	Valeria	40,830
14	Di Vincenzo	Alessandro	40,000
15	Feriotto	Delia	36,320
16	Pavat	Paolo	33,205

Trieste, 25 settembre 2001

IL RESPONSABILE P.O.
CONCORSI, SELEZIONI, ASSUNZIONI
Dott.ssa A. Carnesecchi

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina interna.

In esecuzione alla deliberazione n. 332 del 14 settembre 2001, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna

Ruolo: Sanitario;

Profilo professionale: Medici.

Area funzionale: Area medica e delle specialità mediche.

Disciplina: Medicina interna.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. Laurea in medicina e chirurgia;

2. Specializzazione in medicina interna o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);

3. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione.

In esecuzione alla deliberazione n. 333 in data 14 settembre 2001, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione

Ruolo: Sanitario;

Profilo professionale: Medici.

Area funzionale: Area medica e delle specialità mediche.

Disciplina: Medicina fisica e riabilitazione.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legi-

slativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. Laurea in medicina e chirurgia;

2. Specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);

3. Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia.

In esecuzione alla deliberazione n. 343 in data 21 settembre 2001, si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia

Ruolo: Sanitario;

Profilo professionale: Medici.

Area funzionale: Area chirurgica e delle specialità chirurgiche.

Disciplina: Ginecologia e ostetricia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 502/1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dal D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998, così come successivamente modificato ed integrato.

Questa Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito

dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano inoltre le disposizioni in materia di cui alla legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (articoli 24 e 26 D.P.R. 483/1997);
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:

1. Laurea in medicina e chirurgia;

2. Specializzazione in Ginecologia e ostetricia o disciplina equipollente (D.M. 30 gennaio 1998);

33. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 2 per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine di cui al D.M. 31 gennaio 1998.

PROVE D'ESAME:

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

d) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica, che deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue straniere, su indicazione del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale relativa al presente bando è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. *Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

2. *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato a cura dell'Amministrazione prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'Albo professionale per l'esercizio professionale: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. *Domande di ammissione*

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente, e se-

condo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - Pordenone - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì di godere dei diritti civile e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, comma 1 del predetto D.P.R.

4. *Documentazione da allegare alla domanda*

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di lire 7.500 (pari a euro 3,873), in nessun caso rimborsabile, e ciò ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 131, con le seguenti modalità: - con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda ospedaliera - Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone - via Mazzini, n. 12 - 33170 - Pordenone, o con versamento su C.C. Postale n. 12679593 intestato al Servizio di tesoreria dell'A.O. (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15/1968, della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel curriculum sono valutate altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordina-

mento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), dovranno allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso; i candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

La specializzazione se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione è valutabile con lo specifico punteggio previsto dall'articolo 27, comma 7 del citato D.P.R. 483/1997: a tal fine il certificato deve riportare gli estremi normativi citati.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata oltre che l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4.1.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4. *1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.*

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o dichiarazione sostitutiva di certificazioni.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedite o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco;

La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e per il servizio militare: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione-datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale d'inquadramento, eventuale disciplina

d'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo pieno, definito o parziale; il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato in servizio riconosciuto ai soli fini economici;

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali. Nella dichiarazione, che di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia, devono essere elencati dettagliatamente, tutti i documenti di cui il candidato vuole attestarne l'autenticità.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. *Modalità e termini per la presentazione delle domande.*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
- Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone.

ovvero

devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Montereale, 24 di Pordenone, nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda ospedaliera non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal competente Organo ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente;

8. *Convocazione dei candidati*

Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale «Concorsi ed Esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. *Punteggio*

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'articolo 27.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. *Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che, in caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. *Adempimenti dei vincitori*

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. *Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di presa di servizio;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'arti-

colo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. *Decadenza dall'impiego*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. *Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

16. *Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Azienda ospedaliera si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. *Trattamento dei dati personali*

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - via Montereale, 24 - 33170 - Pordenone (tel. 0434/399097 - 399098).

L'estratto del presente avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale concorsi ed esami.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Caroli

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata
di un documento di identità valido del sottoscrittore)

Al Direttore generale
Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli»
via Montereale, 24 - 33170 Pordenone

Il sottoscritto ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di n. ...... posto di........................
presso codesta Azienda ospedaliera con scadenza il ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dei benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace dichiara:

1. di essere nat... a .... il.............;
2. di essere residente a ....(Prov. ......), via .... n.......;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:..)(a);
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
5. di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali:............(b));
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   - Laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso ....;
   - Specializzazione in .... conseguita il .... presso ....(c);
   - Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di......................................al n...............;
7. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
8. di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....(d);
9. di scegliere la seguente lingua straniera, ai fini della verifica della conoscenza della stessa: .... (indicare una sola lingua fra: inglese, francese e tedesco);
10. di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
11. di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
12. di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (e);
13. di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 .... (f);
14. che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

    sig: ....
    via/piazza. .... n ....
    telefono n. ....
    cap. n. .... città ....

    (in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Note

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;

(b) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

(c) i candidati che hanno conseguito la specializzazione ai sensi del decreto legislativo 257/1991 devono necessariamente citare tali estremi normativi, nonché la durata legale del corso;

(d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito - a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

(e) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea;

(f) allegare certificazione relativa all'handicap - tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge 104/1992;

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

...l... sottoscritt... nat... a .... (prov. ......) il...........
residente in .... (prov.......), via .... n.......
valendomi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che stabilisce «chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia» e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, (articolo 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

....

....

....

....

....

....

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ....

Il/la dichiarante .... (*)
(firma per esteso e leggibile)

(*) Firma apposta dal dichiarante in presenza di ....
(se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto)

(*) Presentata copia del documento di identità ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare alla domanda stessa fotocopia di un documento di riconoscimento)

———————————

A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte:

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione:
di essere iscritto all'Albo dell'Ordine .... della Provincia di............................ al n. ....;
di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito il .... presso.............................

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all'originale in mio possesso;

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria C tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

In attuazione della determinazione n. 122/M del 30 agosto 2001, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria C

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione in servizio;
2. il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica.

c) diploma universitario di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

PROVE DI ESAME:

- *prova scritta*: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
- *prova pratica*: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
- *prova orale*: vertente sulle materie e funzioni proprie del profilo professionale nonché sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:
  - inglese,
  - francese,
  - spagnolo,
  - tedesco.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30)

b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20)

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20)

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 10

b) titoli accademici e di studio: punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5

d) curriculum formativo e professionale: punti 10

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli

articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello

spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammess... al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. ... post......
di..., bandito con determinazione n.................. del...............

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a.. il ....;
- di risiedere a ....via .... n.......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;
- di essere in possesso del diploma di............................ conseguito il.................presso................;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale ....;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria C terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

In attuazione della determinazione n. 144/M del 26 settembre 2001, esecutiva ai sensi di legge, sono riaperti i termini del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:

n. 1 posto di operatore professionale sanitario - categoria C, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, prima della immissione in servizio;
2. il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica.

c) diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

PROVE DI ESAME:

- *prova scritta*: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
- *prova pratica*: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
- *prova orale*: vertente sulle materie e funzioni proprie del profilo professionale nonché sugli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:
  - inglese,
  - francese,
  - spagnolo,
  - tedesco.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30)

b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20)

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20)

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

a) titoli di carriera: punti 10

b) titoli accademici e di studio: punti 5

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5

d) curriculum formativo e professionale: punti 10

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione Giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il Venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4 serie speciale - Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9. il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
10. il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10 viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di lire 7.500 (3,87 euro), in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» Serv. Tes. - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la

non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. Politiche del Personale - U.O. Concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. Politiche del Personale - U.O. Stato Giuridico e Assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (Sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice.

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

…l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammess… al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. … post…… di……………………………………………………, bandito con determinazione n.……………… del……………

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat… a……………………………………………………………………………… il ……………..;
- di risiedere a ……………………………………………………via ……………………………………... n.…...;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana) ……………………………………………………………………………………..;
- di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………… (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ……………………………………….);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)……………………………………………………………………………………………………;
- di essere in possesso del diploma di……………………… conseguito il……………presso…………………;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ………………………………………;
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ……… ;
- di essere dispost… ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel Bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale ……………………………………………………………………………;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ……………………………………………………..;
- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni false.

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ………………………………

Firma ………………………………

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che in data lunedì 26 novembre 2001, con inizio alle ore 9.00 presso la Sede amministrativa di questa Azienda per i Servizi Sanitari - Ufficio concorsi - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni per i seguenti concorsi:

Ruolo Sanitario

- n. 1 posto di Dirigente psicologo.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali.

Palmanova, 2 ottobre 2001

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame (con preselezione per titoli) per l'assunzione di n. 1 Istruttore (VI q.f.) a tempo determinato nell'U.O.S. delle attività di segreteria, servizi culturali, scolastici e demografici.

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esame per l'assunzione di n. 1 Istruttore (6a q.f.) a tempo determinato.

Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore con votazione minima di 42/60 o equivalente.

Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale.

La prova unica, orale, si svolgerà lunedì 26 novembre 2001 alle ore 9.00 presso la sede comunale di Cormòns (Gorizia).

Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio personale del Comune di Cormòns: Tel. 0481/637131-637130 - fax. 0481/637112

Cormòns, 25 settembre 2001

IL DIRETTORE GENERALE f.f.:
dott. Roberto Capobianco